

Tre secoli di caccia in Toscana attraverso la legislazione:
da «privativa» signorile sotto i Medici
a «oggetto di pubblica economia» sotto i Lorena

1. Per la Toscana manca ancora uno studio sistematico sulla caccia, rimasta oggetto quasi esclusivo di antica pubblicistica tecnico-venatoria e di letteratura fatta sul filo dei ricordi da parte di narratori come Fucini, Niccolini, Mengoni, Sanminiatielli, ecc. (1). Recentemente è apparso qualche studio di demologi e di cultori delle tradizioni popolari che per aree limitate, quali la Maremma Grossetana, hanno effettuato apprezzabili ricerche condotte prevalentemente sulle testimonianze orali di cacciatori e di contadini al fine di individuare e recuperare un complesso patrimonio di esperienze ormai in via di estinzione (2). Sempre per la Maremma Z. Ciuffoletti ha ricostruito con estrema efficacia quel mondo di boschi, di stagni e di selvaggina, preda di bracconieri, «signori della caccia» e briganti che soprattutto nel secolo passato ha contribuito a creare di quella terra un'immagine suggestiva ancora impressa nella memoria della gente (3).

Eppure nessuno finora ha avvertito il bisogno di approfondire

(1) I trattati di legislazione venatoria, come quelli di Martinelli, Casoli, ecc. e tutti i manuali del cacciatore (opere citate in seguito) contengono riferimenti alle pratiche e alle leggi di caccia toscana. Molto importante è la letteratura che comprende R. FUCINI, *Le veglie di Neri*, Firenze, Barbèra 1882; E. NICCOLINI, *Giornate di caccia*, Firenze, Olimpia 1915; A. MENGONI, *Coppiole e padelle. Vita di caccia in Maremma*, Firenze, Bemporad 1929; B. SANMINIATELLI, *La vita in campagna*, Milano, Longanesi 1979, ecc.

(2) R. FERRETTI, *Ciufoli, fischiotti e samprugne. Mostra di strumenti popolari a fiato e tecniche rustiche di suono*, Grosseto, Archivio Tradizioni Popolari 1982 e P. DELLA POSTA, *La caccia tradizionale con insidie nel Grossetano*, Grosseto, Archivio Tradizioni Popolari, s.d. [1985].

(3) Z. CIUFFOLETTI, *Signori della caccia e ribellismo nelle campagne. Caccia e brigantaggio nella Maremma Grossetana di fine '800*, in AA.VV., *Campagne maremmane fra '800 e '900*, Firenze, tip. 2 P 1983, p. 127 ss. e *La caccia nella Maremma dell'Ottocento* in «Etruria Oggi», a. III (1985), n. 10, p. 59 ss.

l'argomento dal punto di vista storico per capire attraverso quali pratiche e quali disposizioni legislative la caccia in Toscana sia arrivata sino a noi. Riteniamo opportuno pertanto illustrare brevemente i modi di caccia succedutisi nel tempo e poi esaminare le varie leggi (tantissime, sovente parziali e talora contraddittorie) adottate dai Medici e dai Lorena dalla metà del secolo XVI alla metà del XIX in maniera da cogliere e precisare la diversa politica scelta dai sovrani in materia di caccia, che naturalmente ha avuto risvolti di natura socio-economica e giuridica.

La caccia infatti in passato ha ricoperto un ruolo molto importante come fonte di alimentazione, di materie prime e di commercio e quindi di ricchezza nazionale ed insieme ha posto non pochi problemi per i suoi rapporti con il diritto di proprietà e con gli interessi dell'agricoltura. Senza dubbio la caccia è stata uno dei modi più antichi di acquistare proprietà, dal momento che è stata per secoli considerata *res nullius* destinata al pieno godimento del primo occupante. Non fa meraviglia dunque che sia rimasta per tanto tempo affatto libera presso i Romani e le popolazioni barbariche.

Pian piano però, nell'età di mezzo, con l'estendersi del potere assoluto si formarono aree e foreste di proprietà regia riservate alla sola caccia del sovrano o di chi questi avesse autorizzato per qualche particolare beneficio o dietro pagamento, finché nel sistema feudale essa divenne una regalia vera e propria, ossia una prerogativa esclusiva del re su tutto il territorio statale e da questi concessa ai propri vassalli al solo interno dei loro feudi. Avvenne allora la separazione fra diritto di caccia e di proprietà e si formò uno speciale privilegio di caccia annesso al feudo, vale a dire che la caccia da originaria dipendenza della proprietà fondiaria divenne dipendenza della qualità della persona (4). Accanto alle bandite o riserve regie nacquero così quelle feudali dei signori che consideravano le regalie di caccia e di pesca come inscindibili dalla loro stessa giurisdizione feudale, sicché i sovrani per frenare queste privative sempre più consistenti dovettero intervenire per vietare ai loro dipendenti almeno di emanare bandi sulla caccia e per riservare alla loro esclusiva competenza il diritto di legiferare in materia venatoria. Ne derivò un'abbondante legislazione

(4) A. MARTINELLI, *La legislazione italiana sulla caccia*, Torino, UTET 1890, p. 48 ss. e E. CASOLI, *Cenni storico-giuridici sulla caccia in Toscana*, Pisa, tip. Vannucchi 1859, p. 16 ss.

volta più ad estendere le bandite, ad aggravare le pene per i contravventori e di conseguenza a vietare l'esercizio venatorio al pubblico, che a garantire con oculate protezioni la propagazione delle specie animali o almeno la loro salvaguardia.

Nell'età moderna la caccia venne sempre considerata « ozioso svago » e « passatempo dei gran personaggi e de' principi, perché rappresenta quegli esercitii militari che sono il vero ornamento delle più maestose grandezze... [e perché] non solo d'armi deve essere adorno il cacciatore, ma di core, vantaggio ed arte » (5). Non a caso i trattati di caccia cinque-seicenteschi sono dedicati a sovrani e principi, sempre esaltati e quasi divinizzati con immagini mitologiche e poetiche (6). In ogni stato esistevano le bandite riservate alla famiglia regnante, da Milano a Torino, da Firenze a Napoli, soprattutto in prossimità di città, fiumi e foreste su terreni allodiali del principe, beni della Corona e dei feudatari. In Francia trovavano il corrispettivo nelle R. Capitanerie mantenute esclusivamente per la caccia della corte reale.

Anche in questo campo l'avvento del riformismo settecentesco segnò una netta inversione di tendenza. Già Pietro Leopoldo in Toscana e i Borboni in Sicilia con strumenti legislativi chiari ed unitari cominciarono ad abolire le bandite e a restringere le privative di caccia, finché la Rivoluzione Francese e poi Napoleone le demolirono definitivamente assieme ad ogni altro privilegio feudale. Allora però la caccia fu riconosciuta un diritto soltanto dei proprietari sui loro fondi; essa così non tornò libera a tutti, anzi non poté essere più esercitata senza il permesso del possessore del terreno e senza speciale licenza rilasciata a pagamento dallo Stato, per cui divenne una fonte di rendita per il fisco (7).

Se nell'antichità, data la ricchezza di ogni specie di selvaggina e

(5) E. RAIMONDI, *Le caccie delle fiere armate e disarmate et de gl'animali quadrupedi, volatili e acquatici*, Brescia, tip. Fontana, 1621, Dedicà e proemio.

(6) Il sopraricordato volumetto del Raimondi è dedicato a Girolamo di Lodrone; il *Simoncello ovvero della caccia* di Baldovino di Monte Simoncelli (Firenze, tip. Pignoni 1616) al re di Francia Luigi XIII; il poema *Della pisana caccia* di Angiolo Poggese (Pisa, tip. Bindi 1697) a Ferdinando de' Medici, figlio di Cosimo III di Toscana; i tre libri de *Gli uccelli di rapina con un trattato de' cani da caccia* di Francesco Sforzino da Carcano (Vicenza, tip. Magiotti 1622, ma scritto nel 1568) a Ottavio Tiene, conte di Scandiano, ecc.

(7) A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p. 64 ss. e J. L. GILLOU-G. DE VILLEPIN, *Nouveau code des chasses*, Paris, Durand 1851, p. 26 ss. Vedi pure AA.VV., *Caccia*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma, Treccani 1949, v. VIII, p. 223.

per la mancanza di armi micidiali, non c'era stato gran bisogno di limitare l'attività venatoria, in seguito per l'accresciuta popolazione, il disboscamento, l'avanzata delle coltivazioni a scapito delle aree incolte e del pascolo e il perfezionamento delle armi si imposero sempre più restrizioni e protezioni. Terminata la lotta contro gli animali selvaggi per motivi di difesa, perduta la sua funzione primaria di risorsa economica per il sostentamento della popolazione e scomparso il suo aspetto di odioso privilegio, la caccia divenne un comune « onesto » svago e tutt'al più una normale occupazione stagionale, mentre parallelamente variarono le pratiche con la caduta in disuso di alcune difficili e costose (la falconeria ad esempio) e l'affermazione di altre più semplici e meno dispendiose collegate alla diffusione delle armi da fuoco.

2. Si può facilmente immaginare l'abbondanza e la varietà della selvaggina esistente in Toscana nell'età moderna. Caprioli, daini, cervi, cinghiali, lepri, conigli selvatici, volpi, istrici, tassi lupi, martore, faine, puzzole, donnole, gatti selvatici, ecc. popolavano i boschi, le macchie e gli immensi spazi incolti e sovente calavano nelle aree coltivate danneggiando vigneti, campi seminati, ortaggi, ecc. Ricchissimo era pure il patrimonio avicolo, formato da uccelli « stazionari, migratori e di passaggio » (8). I primi, che risiedevano sempre in Toscana, erano quaglie, pernici, coturnici, francolini (sorta di pernici), starne, fagiani, ecc. specie tutte particolarmente pregiate per la bontà della carne ed altri meno apprezzati come ghiandaie, gazzere, picchi, civette, gufi, corvi, passere, ecc. I secondi, che restavano per la cova e il passo e migravano periodicamente, erano rappresentati da averle, rigogoli, usignoli, tordi, merli, prispole, allodole, zigoli, fringuelli, colombi, tortore, falchi, cuculi, rondini, storni, ecc. e fra gli acquatici, detti anche uccelli di padule e di ripa, gallinelle, morette, marzaiole, germani, oche, folaghe, gabbiani, ecc. Fra gli uccelli di pas-

(8) Abbiamo accolto questa distinzione, un po' diversa dall'attuale, da P. Savi per rimanere più vicini alle classificazioni venatorie del tempo e per cogliere eventuali modifiche delle abitudini della selvaggina. Cfr. P. SAVI, *Voto sui termini utili per il divieto di caccia nella provincia di Pisa*, Pisa, tip. Pieracci 1866, che ripubblica *Considerazioni sulle antiche leggi toscane concernenti la caccia del 1844* e più in generale *Ornitologia toscana*, Pisa, Nistri 1827-30, 3 voll. Interessante anche G. GIOLI, *Uccelli e cacce più comuni del Pisano e del Livornese*, Livorno, tip. Giusti 1895.

saggio, che non covavano in Toscana e apparivano solo stagionalmente per breve tempo, c'erano beccacce, beccafichi, alcuni corvidi, ecc. e fra gli acquatici beccaccini, frullini, croccoloni, pivieri, pavoncelle o fife, chiurli, fischioni, alzavole, mestoloni, codoni, cigni, gambette, pipiripi, pittime, gru, ecc.

Questa enorme ricchezza di *salvaggiame* (così si diceva) costituiva allora una base alimentare assai rilevante (9) e in molte zone della regione la caccia rappresentava la più importante attività di prelievo di risorse naturali spontanee, un vero e proprio sfruttamento razionale degli spazi incolti, che in certe stagioni dell'anno (soprattutto in inverno) e in certe località assumeva un interesse economico superiore alle tradizionali attività produttive (agricoltura, allevamento e lavori forestali). In particolare la *caccia con insidie*, ossia con le trappole, che l'esperienza e il genio popolare avevano inventato e selezionato nel corso del tempo, era una fonte, talora principale e sempre sussidiaria di reddito per molte popolazioni delle montagne, delle Maremme e delle campagne in genere (10).

Prima del perfezionamento delle armi da fuoco, almeno sino a tutto il secolo XVIII, la caccia con insidie rappresentava la principale pratica venatoria. Nei paesi situati in prossimità di macchie le *tese* o *file*, ossia gli apparati e i luoghi adatti per l'*aucupio* o uccellazione, venivano allestite con l'arrivo o *passo* dei primi migratori in ottobre fino a tutto febbraio (*rifinita*) prima nelle zone più elevate e poi gradualmente in quelle più basse dove a rotazione maturavano le bacche, che costituivano il cibo degli uccelli (albatra, ellera, mortella, lillatro, ecc.). Anche nelle campagne la caccia con le insidie era concentrata soprattutto nel periodo invernale, quando per la mancanza di mangime si potevano più facilmente avvicinare e catturare gli uccelli.

Esisteva tutto un campionario di ordigni di cattura sia per uccelli che per mammiferi, formato da trappole più o meno automati-

(9) Il Savi calcolava che ai suoi tempi (anni '40 dell'Ottocento) l'Europa consumasse annualmente oltre 4 miliardi di soli uccelli. Cfr. P. SAVI, *Voto cit.*, p. 26. Nel decennio 1894-1903 l'Italia aveva esportato in media all'anno 3.658 quintali di selvaggina per un valore superiore ad un milione di lire, mentre il consumo nazionale interno oscillava annualmente su circa 10.000 quintali. Cfr. A. GHIGI, *Caccia*, Milano, Vallardi s.d. [1907], p. 68 ss.

(10) P. DELLA POSTA, *La caccia cit.*, Introduzione di G. Murru Corriga p. 7 ss.

che (a seconda che fosse necessaria o meno la presenza umana per farle scattare): reti, usci tesi, panie, lacci, tagliole, buche, ecc. In questa sede ci limiteremo a parlare di quelle più diffuse e ricorrenti nelle disposizioni legislative, in modo da permettere una migliore comprensione della politica venatoria toscana analizzata più avanti (11).

Fringuelli, frusoni, tordi e merli si catturavano soprattutto con il *paretaio*. Questo era costituito da due reti o *pareti* diseguali collocate sul ripiano di qualche poggetto o in un prato, circondate da basse siepi di arbusti che servivano a nascondere le reti e dove si ponevano gli uccelli da richiamo, detti appunto *richiami*, *canterini*, *cantaoli* o *canterelli* se cantavano chiusi in gabbia e *zimbelli*, *volantini*, *alzini* o *endici* se si sollevavano in volo legati ad una corda. Il tenditore, che si occultava in un vicino capannello sotterraneo, chiudeva a piacere le reti per mezzo di corde, pesi e molle quando era avvenuta la *presa* (anche fino a 100 uccelli dall'alba a mezzogiorno durante il passo da ottobre in poi). Simile al *paretaio* era il *roccolo* usato soprattutto nella Romagna Toscana e nel Casentino. Composta da reti più piccole e mobili e quindi non bisognosa di siepi fisse era la *prodina* o *rete vagante*, tesa presso i filari delle viti ed altre colture arbustive. Per la cattura delle allodole in ottobre-novembre si usavano le *reti aperte*, cioè tese in aperta campagna e in praterie spoglie d'alberi sempre con l'utilizzo di richiami vivi e fischietti. Per gli uccelli piccoli e grossi (dal passerotto al fagiano) molto importante era la *ragna* o *ragnaia* o *strascino* (se l'animale era spinto contro la rete dal cane). Si trattava di una grande rete di maglia fine tesa verticalmente in mezzo ad un bosco appositamente piantato e mantenuto dal proprietario del fondo. Qui venivano ad impigliarsi gli uccelli che sfuggivano a volo basso e *di pedina* (a corsa senza volare) davanti ai cani e/o agli *scaccioni*, gli uomini incaricati di spaventarli

(11) Per notizie sui sistemi d'aucupio vedi, oltre i già citati Della Posta e Gioli, anche S. MAJORANA CALATABIANO, *Progetto di legge sulla caccia*, 7 giugno 1879, all. E. Modi di caccia in *Atti Parlamentari*, Senato del Regno, Legislatura XIII, sess. 2^a, 1878-80, Atti interni, n. 132, Roma, tip. Forzani 1881, p. 325 ss. e in particolare pp. 351-55 per la Toscana. Il testo è pressoché integralmente ripubblicato da A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., pp. 238-44. Per tutti i termini usati nella caccia è molto utile P. FARINI-A. ASCARI, *Dizionario sulla lingua italiana di caccia*, Milano, Garzanti 1941. Per foto di ordigni d'aucupio vedi AA.VV., *Caccia*, *Enciclopedia Italiana* cit., p. 216 ss. e *Enciclopedia Europea*, Milano, Garzanti 1976, vol. 2^o, p. 668 ss., voce *Caccia* a cura di G. Cervetto.

con grida e rumori. Una rete particolare per le starne e le pernici era il *bucine*. Esistevano poi reti di forme inusuali, come il *diluvio* a figura conica, che veniva di notte collocato in cima ad una pertica con un lume in fondo in modo da attirare piccoli uccelli; *reti subacquee* tese sott'acqua attraverso fossi e paduli per gli uccelli acquatici e di ripa; *reti ai pagliai* per passerotti; *reti a sacco* tese nei *vadi* o passaggi obbligati per mammiferi e uccelli.

Numerosi erano anche i sistemi di cattura mediante impaniamento. Pettirossi, capinere, passere, ecc. si prendevano nei campi seminati e nei prati con il *panione*, ossia con una siepe intera o almeno un telaio di legno ricoperti di vischio quercino su cui si posavano richiamati da una civetta fungente da zimbello e da chioccoli o fischietti. Esisteva poi il *vergone* o *fraschetta*, formata da tante *paniuzze* o piccoli stecchi ricoperti di vischi infissi a spina di pesce sui rami degli alberi sui quali questi uccelletti si recavano a dormire. Più comune era il *boschetto*, detto anche *tesa all'albero*, *frasconaia* o *uccelliera*, assai adatto per la cattura di merli e tordi e costituito da alberelli simmetrici ed equidistanti di bosso e ginepro disposti su spazi aperti a cerchio con paniuzze e piccole reti frammiste. Un'analoga tesa fatta nel chiuso dei boschi era la *visciaia*. Una specie di armatura di ombrello ad imbuto con reti ricoperte di pania e un lume al centro che illuminava davanti lasciando all'oscuro chi di notte la portava, era il *fuococone*, detto anche *frugnolo*, *diluvio impaniato* e *diavolaccio*. Nel complesso la pania era utilizzata soprattutto d'estate presso le acque dove gli uccelli andavano a bere e questa caccia prendeva vari nomi come *tesa al canaletto*, *caccia alle pozze*, ecc.

C'erano poi le trappole, che con la caduta di una lastra schiacciavano sotto il loro peso gli uccelli attirati dal beccchime messo come esca o *escato*. Funzionavano in questa maniera le *catrappole* o *petraccole* o *stiacce* (formate da due pietre di cui una in bilico), le *mattonelle*, gli *usci tesi* nelle aie e attorno ai pagliai, ecc.

Molto diffusi erano i *lacci* o *laccioli* a nodo scorsoio formati da crini di cavallo. Con lacci di poca consistenza e di non più di due crini non si poteva catturare che piccoli uccelli, tordi e merli, ma con quelli a più crini o di altro materiale come minugia di ferro, d'ottone, ecc. si potevano acchiappare anche starne, beccacce, fagiani e persino mammiferi. Interi viottoli o *file* aperti per chilometri in mezzo ai boschi e tesi a laccioli costituivano il sistema d'aucupio

tradizionale in Maremma, nel Senese, nell'Aretino, sulle montagne. I lacci potevano essere tesi *al vado* o *al raspo*, a *scrocco* con l'esca se erano disposti per terra e accalappiavano al piede o al collo l'uccello mentre camminava, raspava o beccava l'esca d'albatra (corbezzolo); oppure erano nella forma aerea della *penera* o *penerone* quando acchiappavano l'uccello mentre volava ad una certa altezza dal suolo. Se il laccio veniva teso a terra nei campi coltivati alle allodole si chiamava *paratella* (con lo stesso nome talora si indicava una piccola rete da allodole) e se era tirato da una vetta o frusta di legno piegata ad arco si diceva *archetto*.

Gabbie di legno semicircolari, dette *gabbieuzze*, *gabbiette*, *cestinelle* o *cestole*, si ponevano in luogo seminato con all'interno un'esca attaccata ad uno stecco che mosso faceva chiudere un meccanismo a scatto imprigionando la preda. Esistevano infine le *tagliole* vere e proprie in metallo o in legno (*stringolo*) che si richiudevano anch'esse non appena venisse toccato un meccanismo a molla. Per la cattura dei cinghiali non va poi dimenticata la *buca cieca* (ricoperta con rami e foglie), tesa all'animale nei pressi di un *lavacchio* (pozza d'acqua). Invece già dagli inizi dell'età moderna in Toscana non era più molto in uso la *caccia col falcone*.

Finché la caccia rimase confinata nell'aucupio a mezzo di reti, trappole, buche, panie ecc. furono sempre accusati i contadini e i paesani di ordire nelle campagne e nei boschi vicini ai poderi e ai villaggi vere e proprie stragi di uccelli e mammiferi con il pretesto dei danni arrecati all'agricoltura e a causa dell'avidità dei tenditori di professione. Quando poi l'uso delle armi da fuoco trovò crescente applicazione nell'esercizio venatorio, sostituendo via via le insidie e gli *spiedi* (armi da taglio lunghe ad asta atte ad infilzare le prede più grosse), allora la caccia trovò masse di nuovi adepti cittadini e i divieti si allargarono anche a loro.

L'avvento del fucile portò alla scoperta di nuovi sistemi di caccia e di nuove abitudini. Già agli inizi del secolo XV era adoprato dai cacciatori l'*archibugio* semplice, un primitivo schioppo nel quale l'accensione della polvere era provocata da una miccia tenuta in mano; poco dopo questa fu inserita in un braccio metallico a leva detto *serpentino*, che nel secolo seguente fu sostituito da una *ruota* con sopra adattata una *pietra focaia* o *acciarino* o *focile* (di qui il termine fucile per l'intera arma). Questo schioppo a bacchetta, cioè ad avanzata carica, rimase più o meno invariato fino al sec. XVIII, quando ap-

parvero le leggere e resistenti *canne a tortiglione* ideate a Damasco e formate da strisce di ferro attorcigliate e saldate assieme. Intorno al 1815-20 il fulminato di mercurio e il luminello presero il posto dello scodellino della povere, quindi furono sperimentate le capsule di carta, i martelletti a percussione o cani per le armi a retrocarica, poi il fucile Lancaster a percussione centrale, la polvere senza fumo, ecc. (12).

Si svilupparono allora tutte le consuetudini di tiro e di caccia collegate con le armi da fuoco. Manuali e trattati spiegavano minutamente tutte le operazioni di caccia col fucile. Si poteva tirare (*imberciare*) con lo schioppo *al primo tempo o levata o colonna*, quando l'uccello schizzava da terra, o *a volo* quando si spingeva verticalmente verso l'alto o *in aria* quando volava orizzontalmente o *di corsa* nel caso di quadrupedi inseguiti dai cani. Gli schioppi usati normalmente non dovevano avere canne più lunghe di 30-40 soldi di braccio (circa 90-120 cm) ed una portata di una palla da un'oncia (circa 30 grammi), la cassa doveva essere di legno di noce o di pero, mentre la carica giusta consisteva in 4 denari di polvere (5 grammi circa) e poco più di un'oncia di piombo. Per caricare il fucile a bacchetta era bene abbassare il cane dell'acciarino (una buona pietra focaia serviva per 30 e più tiri), mettere la polvere nello scodellino ed introdurla nella canna dopo averla presa dalla fiasca d'ottone e averla misurata con l'apposito coperchio graduato, quindi premere lo stoppaccio di capecchio con la bacchetta, poi vuotarvi i pallini trasportati in una borsa di pelle ed infine fermarli con un altro stoppaccio.

Tutti i componenti delle munizioni erano fabbricati artigianalmente in casa, al pari di quanto fino ad allora era avvenuto con tutti gli ordigni d'aucupio. Per la polvere bastava pestare e mescolare insieme coi dovuti accorgimenti sette libbre di salnitro con una di zolfo e undici once di carbone di nocciolo o di canapa. Lo zolfo serviva a far fuoco, il salnitro a fornire « l'impeto della forza » e il carbone « a fare la levata con l'avvampata ». Per i pallini invece si fondeva del piombo puro con un quinto di arsenico e si lasciava cadere attraverso un colino a fori piccoli in acqua fredda perché le gocce si raddensassero in forma rotonda (pallini) (13).

(12) G. FRANCESCHI, *Manuale del cacciatore*, Milano, Hoepli 1893, p. 7 ss.

(13) *Dimostrazione e insegnamenti per la caccia con lo schioppo*, Firenze, st. Fantosini 1815, p. 10 ss.

Sin dai primi dell'Ottocento ormai il fucile assunse sempre maggiore importanza come strumento fondamentale di caccia. Si uccidevano con il fucile sino a tutto settembre quaglie, tortore, starne e gli altri uccelli estatini; nell'autunno si tirava ai tordi e ai merli *allo schizzo, a volo e con il richiamo vivo e non (chioccolo, fischietto)*, alle beccacce al passo serale e col cane da ferma, ai fagiani col cane e a tutti i mammiferi. In alcuni periodi dell'anno erano permesse cacce particolari senza o con strutture fisse come la *rottura delle brigate* (branchi) delle starne, cioè la possibilità di anticipare la cattura degli esemplari più vecchi, come il *palco dei colombacci* (capanno in mezzo al bosco che con volantini e zimbelli costringeva i colombacci di passo a piegare verso terra), *all'aspetto* degli uccelli presso il luogo di pastura, *alla botte* in padule per la caccia degli acquatici, *con le stampe* (uccelli finti da richiamo) e *in barchino* in riva a fossi e stagni, ecc. Si ricorreva ad astuti espedienti per avvicinarsi ai branchi dei volatili. Con il *gattonamento o accavallamento* si procedeva dietro un cavallo o una vacca e con il *bue* (una sorta di testa di bue a maschera portata dal cacciatore) si arrivava fino alla distanza di tiro. Con la *tela o tesa dei barchini* a semicerchio si spingevano e si riunivano le folaghe in un'area ristretta del padule per sparare nel branco; con il *rastrello* più cacciatori equidistanti battevano sistematicamente e chiudevano tutto il terreno della selvaggina; con i *fucili tesi* si uccidevano cinghiali ed altri animali di notte, quando al loro passaggio toccavano un filo collegato al grilletto, ecc.

Insomma col fucile, e più ancora con la *spingarda* appoggiata ad un affusto su una barca in mare o in padule, si potevano fare vere e proprie stragi di uccelli e mammiferi. Oltre questo però, non di rado il cacciatore in possesso di un'arma da fuoco si sentiva autorizzato ad ogni forma di sopruso e di violenza (dai furti campestri agli impallinamenti di persone). Ciò giustificò tutta la serie sterminata di limiti e di provvedimenti di controllo adottati dai vari governi per impedire porti illeciti di armi e frodi di caccia (soprattutto *balzelli*, ossia cacce notturne di appostamento ai quadrupedi al lume di luna), in particolare per specie di selvaggina molto pregiate e fin da allora in via di rapida estinzione come fagiani e francolini.

3. La quasi totalità della legislazione toscana prodotta in età medicea in materia di caccia riguardò l'istituzione, la gestione e

l'ampliamento delle riserve. I bandi si succedettero numerosi e spesso ribadirono ed aggravarono le pene nei confronti dei trasgressori, a dimostrazione dei frequenti abusi e contravvenzioni rigorosamente repressi dal Magistrato degli Otto di Guardia e Balìa.

Fra metà '500 e inizi '600 vennero definitivamente formate le oltre cinquanta bandite toscane, di cui una trentina granducali e le rimanenti signorili e poche comunali. Le prime erano concentrate prevalentemente sui beni privati del sovrano (ma racchiudevano anche fondi di particolari), attorno alla città di Firenze, in Valdarno Inferiore e Superiore, Mugello, Casentino e Romagna Toscana. Le seconde erano soprattutto nella zona del Chianti, nel Valdarno e nel Pisano. La semplice indicazione dei confini correnti lungo strade e ruscelli e i loro continui aggiustamenti, variazioni ed accrescimenti non permettono neppure una misurazione approssimativa delle loro superfici, la cui somma totale comunque doveva ricoprire buona parte dello Stato Vecchio Fiorentino. Più precisamente le bandite granducali andavano da Rosignano a Livorno, da Pisa a Ripafratta, dalle Cerbaie di Bientina ad Orentano, da Empoli a tutta la Valdipesa e la Valdigreve, dai dintorni di Firenze a quelli di Prato, da Panna alla Consuma, da Terra del Sole a Bagno di Romagna, né mancavano alcune nello Stato Nuovo di Siena.

Presso queste, talora frammiste e confinanti, c'erano le altre assegnate ad enti, comunità e soprattutto ai rappresentanti della proprietà fondiaria infeudata come i Salviati (Valdarno, Valdipesa, Pisano), i Concini, Ximenes, Rinuccini (Valdarno), Gherardesca (Maremma Livornese), i Bardi, Soderini, Ridolfi ed altri (Valdelsa), ecc.

Tutto questo apparato doveva risultare assai costoso, perché per mantenerlo rispettato si rendeva necessario stipendiare una schiera di guardie e di dipendenti incaricati della custodia degli animali e del rispetto del divieto di caccia al pubblico. A fine Seicento, ad esempio, un rapporto segreto e confidenziale del funzionario A.M. lamentava « il gravissimo dispendio senza utilità » registrato nelle due bandite pisane di Coltano e S. Rossore per l'allevamento dei fagiani. Le 14 guardie di S. Rossore e le 20 di Coltano, ad un salario giornaliero di 18 crazie percepivano circa 16.840 lire toscane l'anno; inoltre a questa spesa andavano aggiunte altre egualmente pesanti per il mantenimento dei loro cavalli, dei fagiani, per le mancate raccolte degli spazi incolti lasciati alla selvaggina, per trasporti, con-

sumo di legname, ecc., tanto che l'uscita annua complessiva superava le 38.000 lire (14).

A. M. raccontava al suo anonimo interlocutore di non svelare il suo nome per « non incorrere in disgrazia » presso il granduca e per evitare di subire le gravi punizioni destinate ai reati di caccia. In effetti la legislazione medicea prevedeva tutta una serie, una vera casistica, di severissime pene per i trasgressori, solitamente colti a cacciare in luoghi e/o tempi proibiti. Esse consistevano nel pagamento di 20,50 e 100 scudi d'oro, in uno o più tratti di fune, nel carcere duro delle Stinche, nella galera e nel confino per più anni, e quel che era più grave, restavano spesso ad arbitrio del giudice e variavano se il reo era contadino o cittadino.

L'alto costo finanziario e sociale del sistema delle bandite era del resto reso necessario e compensato dall'importanza che la caccia allora aveva per il prestigio (oggi si direbbe per l'« immagine ») del sovrano presso la sua corte e i suoi sudditi. A tal proposito ci sembra assai significativo per il costume dell'epoca, quanto di mediocre valore artistico, un poemetto in ottave del 1697 di Angelo Poggese, che si diffonde nel celebrare la « pisana caccia » del principe Ferdinando, figlio primogenito di Cosimo III de' Medici. Dopo il lungo viaggio da Firenze ai « liti d'Alfea » (Pisa), si descrivono i frenetici preparativi della battuta, il vociare della gioventù inserviente, il corteo principesco che si snoda fra le vie piene di folla curiosa della città, aperto da uno stuolo di garzoni a piedi e chiuso dai cocchi dei favoriti disposti alle spalle del principe a cavallo, del Cacciator Maggiore (allora Antonino Salviati) e del Provveditore delle R. Cacce (Dario Bernazzini), con suoni di trombe, stridore di armi ed abbaiar di cani (15). Arrivati nella feconda selva di S. Lussorio (S. Rossore), sistemati gli uomini alle poste e sciolti i cani dei quali « un squittisce, uno latra e l'altro geme, / sicché tutti alla fin latrano insieme » (16), è tutto un correre di cervi, caprioli, daini, cinghiali e lepri. « Per l'ordigno rio [l'archibugio], che scaglia foco / e che n'aggiunge anche in remoto loco » succede un vero massacro di

(14) E. CASOLI, *Cenni cit.*, p. 23 ss.

(15) A. POGGESI, *Della pisana caccia cit.*, p. 33, in particolare p. 44, ove si legge: « Sorse intanto l'Aurora e Pisa udì / di trombe un suon, di genti un mormorio. / Al suono delle trombe ecco si desta / la gioventù che a caccia, a caccia grida / veloce armi, cavalli e cani appresta / ed empie la città di liete strida ».

(16) *Ivi*, p. 49.

selvaggina di ogni specie; segue poi un banchetto finale all'aperto allietato dal canto dei poeti di corte che immortalano la nobile impresa con accattivanti riferimenti letterari. Quel che più ci interessa è un immaginario dialogo fra un cinghiale, che incoraggia gli animali ad uscire fuori della riserva ed un cervo che invece li invita a restare. Il ragionamento messo in bocca a quest'ultimo spiega bene metaforicamente il concetto che allora si aveva delle bandite e delle loro funzioni: « almeno qui se viviamo ad un soggetti, / viviam soggetti ad un signor cortese / che non ci tien fra muri e ferri stretti, / ma dacci a pascolar ampio paese / a tutt'altri che a Lui semo interdetti / pagane il fio chi tenta farci offese: / sapete pur o forsennati e sciocchi / che scritto al collo avem, nessun ci tocchi » (17).

Ed in effetti tutti i bandi intimano proprio che « non sia persona di qualsivoglia grado, qualità o conditione che ardisca o presuma in alcun modo o sotto alcun quesito colore, cacciare, uccellare o far cacciare e uccellare con cani, reti, uccelli di rapina o altri istrumenti a sorte alcuna di uccelli o salvaggiumi ».

Con questi minacciosi ordini a partire dal 1549 in Toscana furono introdotte le bandite dal duca Cosimo I, che « da sovrano assoluto impose la privativa della caccia prima sconosciuta anche sui beni dei particolari » (18). Secondo il legislatore, i grandi e continui abusi perpetrati « da cittadini, artefici, contadini ed altri senza licentia » avevano in qualche misura imposto provvedimenti restrittivi e pertanto d'allora in poi erano escluse dalla pubblica caccia ed aucupio le bandite di Cerreto Guidi, Ripafratta e Zambra, Cenaia e Valtriana, Pian di Livorno, Rosignano, S. Piero a Grado, Pian di Pisa e Pontedera, Cerbaia, S. Martino alla Palma, Poggio a Caiano, Cafaggiolo e Scannellone, Panna e Consuma. Inoltre per tutto il contado e dominio di Firenze non si poteva « imberciare [tirare] con archibuso e scoppietto [balestra e schioppo] a cervi, porci e capri [caprioli] », mentre solo i cittadini fiorentini potevano tendere a beccafichi, tordi ed altri piccoli uccelli con « ragne, frasconaie e paretai », cioè con trappole e reti particolari (19).

Pochi anni dopo, questa limitata concessione di aucupio fu este-

(17) *Ivi*, rispettivamente pp. 38 e 41.

(18) L. CANTINI, *Legislazioni toscana*, Firenze, tip. Albizziana 1801, t. II, p. 138, Illustrazione al bando del 7 novembre 1549.

(19) *Ivi*, bandi 7 novembre 1549 e 4 febbraio 1549 ab incarnatione, t. II, pp. 136 e 139.

sa a tutti gli abitanti del ducato e vennero create nel 1556 le nuove bandite di Malmantile e Montecarlo in alto Valdarno, dell'Impruneta presso Firenze nel 1560, di S. Mezzano in Valdarno nel 1565, di Empoli e Montespertoli nel 1566, di Montelupo e Cerbaia in Valdipesa nel 1567, di Pratolino nel 1568, di Porta a Prato nel 1572, di Lappoggio nel 1573 e dell'Ombrone e Signa nel 1582 (20). Alcune bandite già esistenti vennero ampliate in modo da comprendere nuovi terreni acquistati nel frattempo dai Medici come a S. Martino, cui fu aggiunto il bosco di Lecceto e a Poggio a Caiano, cui furono unite le macchie della Magia e S. Mommé nel 1559, a Cafaggiolo nel 1564, a Cerreto nel 1568 e a Pratolino nel 1581 (21). Soprattutto vennero continuamente ribadite ed accresciute le pene per i cacciatori di frodo, dato che « da molti insolenti ed inobedienti non si desiste dal trasgredire i bandi et ordini di S.E. circa al cacciare nelle bandite » (22). Si imposero nuovi obblighi ai « sindici e rettori » delle località interessate perché denunciassero con più sollecitudine i contravventori, altrimenti essi stessi sarebbero stati puniti con multe e confino a Pisa. Si annullarono le poche licenze di caccia sino ad allora concesse a cortigiani e stipendiati di corte « per essere state male usate » (23) ed infine si stabilì per la prima volta che « infra le dieci miglia intorno alla città di Firenze » non si poteva cacciare neppure con l'aucupio nei terreni seminati e con frutto pendente (24).

Insieme iniziò la serie sterminata di bandi che vietavano per motivi di pubblica sicurezza il porto d'armi, ad eccezione di alcune parti desolate del paese, come le Maremme, ove invece talora furono permesse temporaneamente armi per la sola difesa di uomini ed armenti (25).

(20) *Ivi*, rispettivamente t. III, p. 121, bando 2 novembre 1556; t. IV, p. 42, bando 22 giugno 1560; t. V, p. 222, bando 22 ottobre 1565; t. VI, p. 296, bando 9 luglio 1566 e p. 345, bando 31 luglio 1567; t. VII, p. 51, bando 22 settembre 1568 t. VIII, p. 42, bando 29 novembre 1572 e p. 72, bando 18 settembre 1573 e t. X, p. 214, bando 21 agosto 1582.

(21) *Ivi*, rispettivamente t. III, p. 335, bando 21 febbraio 1559; t. V, p. 117, bando 15 luglio 1564; t. VII, p. 27, bando 17 luglio 1568 e t. X, p. 156, bando 15 aprile 1581.

(22) *Ivi*, t. III, p. 33, bando 21 febbraio 1559 cit. e t. X, p. 156, bando 15 aprile 1581; t. XI, p. 377, bando 30 luglio 1586.

(23) *Ivi*, t. XI, p. 377, bando 30 luglio 1586 cit.

(24) *Ivi*, t. IX, p. 166, bando 1° giugno 1576.

(25) *Ivi*, t. VI, p. 309, circolare 20 agosto 1566 e p. 321, bando 7 aprile

Sotto Cosimo I e Francesco I rimase definita la quasi totalità delle bandite granducali, situate abbiamo visto, nei vicariati di S. Giovanni, Certaldo, S. Miniato, Scarperia, nella podesteria di Prato, nel capitanato di Pistoia e nei commissariati di Pisa e Livorno. Alla loro formazione concorsero motivi di varia natura, dalla passione della famiglia regnante per la caccia esercitata soprattutto in Mugello, al desiderio di impedire passaggi di cacciatori e furti nelle loro tenute spesso dotate di splendide ville come a Poggio a Caiano, Cafaggiolo, Pratolino, Ambrogiana, ecc. e forse, seppure in minor misura, la necessità di impedire cacce indiscriminate e di favorire la riproduzione delle specie (soprattutto fagiani e francolini) (26).

L'eccessiva riduzione a bandita del territorio fiorentino dovette indubbiamente intensificare il bracconaggio delle popolazioni rurali e provocare il malcontento dei cittadini, sicché fin dal 1581 il granduca Francesco dovette revocare parte della riserva dell'Impruneta per non privare affatto i Fiorentini « delli honesti esercitj e piaceri delle cacce » (27). Nella circostanza fu deciso che in questa exbandita ciascuno poteva cacciare liberamente solo dal 20 luglio a tutto carnevale di ogni anno. Era così fissato per la prima volta, seppure in termini non precisi e variabili, il calendario venatorio.

Anche in materia di caccia l'avvento al trono di Ferdinando I sembrò segnare l'inizio di maggiore e più chiara attività legislativa. Il nuovo granduca si rese subito conto di dover « mettere ordine sopra le bandite » e sopra la caccia in generale. Si riconosceva nel 1587 come periodo fisso di chiusura dell'esercizio venatorio il tempo compreso fra il 1° giorno di quaresima e il 20 luglio di ogni anno; si ridefinivano i confini delle bandite esistenti con restrizione di alcune ed ampliamento di altre (Valdipesa, Pratolino, Porta a Prato, Cafaggiolo, circuito attorno a Firenze portato a 20 miglia, ecc.); si permise la caccia con soli cani e spiedi (aste e lance) al cinghiale nel bosco di

1567 t. VIII, p. 149, bando 21 agosto 1574; t. X, p. 165, bando 12 agosto 1581; t. XII, p. 260, bando 14 dicembre 1588; ecc.

(26) Sulla passione per la caccia di Cosimo I e figli, cfr. R. CANTAGALLI, *Cosimo I de' Medici, Granduca di Toscana*, Milano, Mursia 1985, p. 41 ss. Vedi pure L. CANTINI, *Legislazione cit.*, t. VIII, p. 43, Illustrazione al bando 29 novembre 1572 e t. X, p. 217, Illustrazione al bando 21 agosto 1582.

(27) L. CANTINI, *Legislazione cit.*, t. X, p. 158, bando 15 aprile 1581 cit. Va notato che, come osserva giustamente il Cantini, venne allora liberata alla caccia la bandita meno apprezzata e frequentata dalla famiglia granducale.

Migliarino, dal 1591 nelle macchie di Asinaio e Bivigliano in Mugello, dal 1592 alla Consuma, Vernio, S. Mezzano, S. Luce e S. Regolo, ecc. Insieme vennero create altre riserve a Orentano nel Pisano nel 1588, all'Isola di Legnaia e S. Moro presso Firenze nel 1591, in tutti i vicariati di Certaldo e S. Miniato (per sole tortore) nel 1593, a Nozzoli e Greve nel 1595, sul colle di Signa nel 1599 e nel capitanato di Montepulciano nel 1601 (28). La contraddittorietà della politica venatoria di Ferdinando I è evidente allorché si pensi che mentre provvedeva al rinnovo dei soliti bandi di riserva (29), iniziò una graduale soppressione di alcune aree bandite a Fiesole, sul Mugnone, a Montauto presso Sesto, a S. Martino e Serravalle nel Pistoiese (30); revocò tutte le licenze di caccia concesse dal Capocaccia Granduca per eliminare sfacciati favoritismi ai cortigiani e disciplinò la pratica della caccia a rastrello vietando brigate o squadre di oltre venti persone (di solito erano i contadini che aiutavano i loro padroni a stanare e catturare i quadrupedi) (31).

Nel complesso l'attenzione continua di Ferdinando I per la caccia non si discostò troppo dalla direttiva tracciata dai suoi predecessori, anche perché egli stesso e la consorte Maria Cristina erano grandi appassionati di caccia e si recavano ad esercitarla un po' ovunque, ma soprattutto in Valdipesa e nel Pisano attornati da numerose compagnie di dame e cavalieri (talvolta furono contate oltre 500 persone al seguito) (32).

Chi invece riuscì a mettere davvero un po' d'assetto nella legislazione e a riaprire alla libera caccia considerevoli estensioni di territorio già bandito fu Cosimo II. Nel 1612 egli accettava la proposta

(28) *Ivi*, rispettivamente t. XII, p. 45, editto 6 febbraio 1587 e p. 259, bando 14 dicembre 1588; t. XIII, p. 225, bando 18 maggio 1591, p. 253, bando 19 settembre 1591 e p. 303 bando 27 luglio 1592; t. XIV, p. 23, bando 6 luglio 1593, p. 128, bando 19 settembre 1595, p. 245, bando 17 novembre 1599 e p. 272, bando s.d. [1601].

(29) *Ivi*, t. XIV, p. 84, rinnovazione 29 luglio 1594 per S. Martino, p. 145, rinnovazione s.d. [1595] di tutte le bandite e p. 159 s.d. [1595] rinnovazione per le 20 miglia di Firenze, p. 163, bando 3 dicembre 1596 per Cerbaia, p. 126, bando 23 agosto 1595 per Certosa e Ponte a Ema; p. 232, bando 26 settembre 1596 per fagiani e caprioli entro le 20 miglia di Firenze e Pistoia, ecc.

(30) *Ivi*, rispettivamente t. XIV, p. 236, bando 14 luglio 1599; p. 246, bando 17 settembre 1599; p. 261, bando 3 aprile 1601 e p. 265, bando 3 novembre 1601.

(31) *Ivi*, t. XIV, p. 123, bando 24 luglio 1595 e p. 257, bando 2 gennaio 1600.

(32) *Ivi*, t. XIV, p. 128, Illustrazione al bando 15 settembre 1595.

degli Otto di Guardia e Balìa di ridurre le riserve « fatte per gusto e diletto di S.A.S. » e di approvare maggiori superfici libere « agli spassi honesti e lodevoli » dei sudditi. Pertanto venivano confermate le bandite granducali di Impruneta, Ambrogiana (parte di quella prima chiamata Valdipesa), Cerreto Guidi, Poggio a Caiano, Isola, Pratolino, Cafaggiolo, circuito delle 20 miglia attorno a Firenze, S. Rossore, S. Piero a Grado, Piano di Livorno e Rosignano. Erano invece « sbandite », cioè rilasciate alla libera caccia e al pubblico aucupio le exriserve di S. Martino, Lavaiano-Cenaia, Pontedera, Panna, Montepulciano, Valdipesa, Montauto, S. Miniato, Malmantile, Consuma, Selva a Vico, Badiana, S. Mezzano, S. Luce, S. Regolo, Poppi, ecc. e generalmente tutte le altre più piccole di caccia e pesca nel dominio fiorentino (33).

Inoltre questo bando del 1612, che raccoglieva assieme tutte le disposizioni in materia e quindi rappresentò la prima legge unica sulla caccia, prevedeva il mantenimento negli stessi confini e alle stesse condizioni delle bandite già concesse in precedenza ai feudatari e grossi proprietari fondiari. In questa maniera si viene a conoscenza che esistevano molte altre bandite signorili come quelle di Montepaldi di un ramo cadetto dei Medici, di Gricciano in Valdelsa, delle Lame a S. Cerbone e del Cesto e Val dell'Inferno tutte e tre dei marchesi Salviati, di Ciuffenna dei marchesi Concini ed ancora altre senza indicazione di usufruttuario, come quelle di Lampeggio (Appoggi in Val d'Ema?), Barone sopra Prato, Mangona di Mugello, Cornano di Casentino, Spedaletto di Volterra e Orentano nel Piano di Pisa, assegnate molto probabilmente ai Bardi, Corsini, Tempi, Rospigliosi, ecc.

È difficile poter conoscere con sicurezza la data di concessione di questo complesso assai esteso di bandite. Non si può negare che alcune riserve siano state antecedenti all'avvento dei Medici stessi, ma è ragionevole supporre che molte di esse abbiano rappresentato il naturale corredo di quel processo di rifeudalizzazione verificatosi a fine secolo XVI-inizi XVII, quando i Medici, per consolidare il loro fresco potere, cercarono di ingraziarsi le vecchie classi nobiliari cittadine e soprattutto di formare nuova nobiltà ancora più fedele e

(33) *Ivi*, t. XIV, p. 384 ss., Bando generale 17 settembre 1612.

riconoscente di origine borghese nelle zone più lontane e talora ancora da bonificare o almeno da ridurre a coltura (34).

Con la stessa legge poi si concedeva la libera caccia con insidie (reti e lacci) in ogni luogo degli animali nocivi (lupi, volpi, tassi, istrici, ecc.) ai soli proprietari dei fondi danneggiati, dei cervi dal 1° aprile al 30 settembre nella Maremma Pisana; si vietava la cattura di uccelli rapaci nel compartimento di Terra del Sole, nel capitanato di Bagno di Romagna e nel vicariato di Poppi; si bandiva l'aucupio col buccine (rete speciale) a starne e coturnici; si autorizzava la tesa delle ragne e dei paretai per l'uccellazione minuta e si proibiva a chiunque di avvicinarsi a tutti gli ordigni fissi, mentre per la tesa di trappole con escati (esche) occorreva il rilascio di licenza scritta da parte del Capocaccia Generale.

Dopo alcuni provvedimenti parziali, che ricostituirono la bandita di S. Mezzano nel 1614 e chiusero la caccia delle starne e delle lepri a Terra del Sole nel 1616 (35), nel giugno del 1618 venne riconfermato con grande pubblicità il bando generale del 1612. La motivazione ufficiale era ancora una volta quella di « riformare le bandite e dichiararle anche per beneficio dei cittadini e vassalli... e per ridurre in una sola forma e consonanza tutte le proibizioni e bandi sin hoggi emessi acciò se ne possa havere da tutti certa e chiara notizia ». Parole generiche e vaghe, ma che sono ulteriore riprova dei frequenti casi di bracconaggio allora registrati. Così fra le bandite granducali comparvero le nuove di Porta S. Niccolò-Vertricio e di Castelflorentino e fra quelle signorili le altre di Altopascio-Cerbaia e Migliarino dei Salviati. Si precisava che non si poteva cacciare a terreno innevato, che era vietato l'aucupio con frugnoli e paratelle, che nelle bandite nessuno poteva tenere cani sciolti, ma solo con un collare attaccato ad un randello o bastone di legno lungo almeno un braccio, che in caso di pene pecuniarie ai trasgressori il loro importo doveva essere spartito in parti eguali fra Camera Fiscale, giudice criminale, notificatore (denunciante) segreto o palese e monache delle Convertite (36).

(34) G. PANSINI, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, in « Quaderni Storici », 19, 1972, I, p. 131 ss. e F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, Utet 1976, p. 342 ss.

(35) L. CANTINI, *Legislazione cit.*, t. XV, p. 20, bando 20 marzo 1614 e p. 39, bando 16 dicembre 1616.

(36) *Ivi*, t. XV, p. 64 ss., bando 6 giugno 1618.

La legge generale del 1618 venne riconfermata nel 1622 da Ferdinando II, allorché comparvero due nuove bandite, quella di Bolgheri infeudata ai Gherardesca ed un'altra assegnata ai Pistoiesi. Un maggior controllo fu effettuato sulla concessione delle licenze di caccia ai cortigiani; fu ribadito che solo i giudici criminali erano delegati a fare cause di caccia e che la cognizione o istruttoria delle stesse spettava nel compartimento fiorentino agli Otto di Guardia e Balìa, nel pistoiese all'Auditore Fiscale, nel pisano al Commissario e nel livornese al Governatore (37).

Per quanto le cacciate della corte granducale fossero frequenti e molto abbondanti di prede, a causa del generale ed ormai quasi secolare divieto, in alcune bandite un eccessivo popolamento di selvaggina soprattutto ungulata (caprioli, daini, cinghiali) provocò presto danni incalcolabili all'agricoltura dei beni del principe e dei particolari. Per eliminare simili inconvenienti e far cessare le generali proteste, fu deciso di circondare gran parte delle due bandite di Poggio a Caiano e Cerreto con un alto muro lungo più di trenta miglia e dotato di cancelli, archi, cateratte, ecc. Nacque così nel 1626 il Barco Reale o Parco di Artimino, intersecato dalle due strade maestre Pistoia-Empoli ed Empoli-Prato, dove poteva cacciare solo il granduca « per suo gusto e ricreazione » e dove chiunque fosse colto in flagranza di reato veniva sottoposto a dure pene (da 200 scudi di multa a due anni di prigione, da dieci anni di galera ai lavori forzati a vita). Qui inoltre era vietato tenere anche soltanto in casa armi, lacci, cani, forche, spiedi o allevare capre e raccogliere ghiande e castagne; gli stessi contadini non potevano ingrassare più di un maiale a famiglia al fine di assicurare pascoli sufficienti alla selvaggina (38).

Sotto Ferdinando II non furono presi altri provvedimenti importanti; fu solo vietato l'uso dei bracchi da ferma nel 1627, ribadita la proibizione di caccia per staffieri, camerieri e dipendenti della corte nel 1637 ed infine nel 1662 fu « sbandita » la riserva delle Lame dei Salviati, cui però fu concessa una nuova bandita nelle vicinanze di S. Cerbone (39).

In seguito, per parecchi anni nelle raccolte di legislazione medi-

(37) *Ivi*, t. XV, p. 242, bando 6 agosto 1622.

(38) *Ivi*, t. XVI, p. 374, provvisione 7 maggio 1626.

(39) *Ivi*, rispettivamente t. XVI, p. 7, bando 27 ottobre 1627 e p. 249, bando 27 luglio 1637; t. XVIII, p. 117, bando 15 giugno 1662.

cea non è rimasta traccia di provvedimenti sulla caccia che sicuramente fu disciplinata ancora con le disposizioni del 1618. Solo nel 1693 Cosimo III, attraverso i suoi « tre giudici delegati sopra la caccia e pesca », prorogò la chiusura fino al 31 agosto perché la stagione fresca e piovosa aveva ritardato « le covature dell'uccelli » (40). Dopo questa proficua sperimentazione, che aveva reso « le cacce più fertili e abbondanti », per quasi un secolo il tempo del divieto di caccia rimase esteso dal 1° giorno di quaresima al 31 agosto di ogni anno. Inoltre a cominciare dal 1715 si inaugurò quella che poi sarebbe divenuta una comune tradizione: i cacciatori potevano recarsi sui luoghi di battuta fin dalla sera precedente al primo giorno di apertura della caccia (41).

Dove però l'intervento di Cosimo III si fece particolarmente sentire fu nell'annullare l'operato e nel restringere per il futuro la facoltà del Podestà della Ruota Fiorentina e del Magistrato degli Otto di Guardia e Balia di concedere con troppa facilità « bandite di beni » a persone, collegi, comunità e università con « gravi pregiudici al pubblico e al privato » (42). Con questa semplice procedura, un qualsiasi possessore di fondi aveva potuto ottenere la proibizione della caccia sul suo terreno, se solo lo avesse richiesto, sicché negli ultimi tempi si era assistito ad una eccessiva polverizzazione di bandite e riserve parziali e temporanee, la cui disordinata disposizione ed insufficiente segnaletica provocava troppe trasgressioni involontarie dei cacciatori sottoposti a vessazioni di ogni sorta da parte dei proprietari e delle loro guardie ed insieme un'esagerata proliferazione di animali nocivi.

In questa direzione ancora più importante fu un editto del 1713, nel quale il granduca « volendo contribuire al maggior divertimento di quelli che in tempi debiti si dilettono della caccia e della pesca », ordinò la soppressione di tutte le bandite del Casentino, « dove perciò potrà ogni e qualunque persona nei tempi permessi dal bando del divieto, andare liberamente a caccia con reti non proibite, cani, archibusi ed ogni altra sorte di armi delle quali n'abbia facoltà » (43).

Sulle armi la legislazione medicea per tutto il secolo XVI e i

(40) *Ivi*, t. XX, p. 319, bando 27 giugno 1693.

(41) *Ivi*, t. XXII, p. 165 ss., bando 24 luglio 1715.

(42) *Ivi*, t. XXI, p. 85, bando 11 dicembre 1699.

(43) *Ivi*, t. XXII, p. 139 ss., bando 26 agosto 1713.

primi del XVIII fu particolarmente copiosa e rigorosa e più che altro sancì la proibizione e talora la generale revoca delle licenze di porto di archibugi a ruota ed acciarino e di terzette (pistole a canna corta). Nel corso del tempo si era inoltre consolidata la consuetudine di ottenere il porto d'armi mediante versamento di una forte tassa al R. Fisco pari a scudi 20 l'anno, ridotta poi a scudi 6 per quinquennio dal 1713 (44).

Nessun provvedimento di rilievo fu adottato da Gian Gastone, il quale si limitò a riconfermare la legislazione precedente e a risolvere nel 1731 un'annosa disputa sulla bandita di Castelfiorentino con la suddivisione della stessa fra i proprietari (Soderini, Segni, Orlandini, Ridolfi, Venturi, Bardi e Torrigiani) (45).

La politica venatoria del granducato non sembrò mutare neppure sotto la Reggenza Lorenese, la quale non fece altro che ribadire le vecchie proibizioni in materia di armi nel 1737 e nel 1743; accrebbe la superficie della bandita del Renaccio goduta dai Rinuccini nel 1741 e di quella granducale di Cafaggiolo nel 1754; vietò l'uccisione da parte dei cacciatori dei colombi domestici nel 1743 e nel 1759; riconfermò le antiche pene pecuniarie e corporali per i bracconieri nel 1755; chiuse la caccia sui terreni ricoperti di neve nel 1757; proibì di tenere cani sciolti nelle bandite nel 1759 e rifissò più volte il tempo di chiusura dal 1° giorno di quaresima al 31 agosto di ogni anno (46).

Due solamente furono le novità. La prima, restrittiva, si verificò nel 1759 allorché Francesco Stefano annullò tutti i *patentini* (licenze speciali) fino ad allora concessi per la caccia di lupi e volpi e decretò, secondo un costume nordeuropeo, che la caccia agli animali nocivi doveva tenersi non più di una o due volte all'anno con grandi battute a discrezione del Cacciatore Maggiore. Questi doveva convo-

(44) Per la questione delle armi, cfr. *Ivi*, t. XV, p. 272, bando 1° ottobre 1622; t. XVII, p. 360, bando 6 aprile 1650; t. XVIII, p. 7, bando 26 novembre 1652 e t. XXII, p. 127, bando 8 aprile 1713.

(45) *Ivi*, t. XXIII, p. 118, ordine 6 ottobre 1731.

(46) *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze, St. Imperiale 1737, cod. I, n. 10, motuproprio 22 gennaio 1737, che riconosceva ai soli Maremmani la facoltà di portare armi per difesa e n. 128, mot. 25 luglio 1743 e poi rispettivamente n. 91, bando 29 novembre 1741 e n. 109, bando 28 maggio 1743; cod. III, n. 83, legge 22 agosto 1754; n. 106 legge 1° ottobre 1755; cod. IV, n. 2, bando 1° ottobre 1757, n. 22 del 14 agosto 1758, n. 43, circolare 25 giugno 1759 e n. 52, del 12 dicembre 1759. Alcune di queste disposizioni sono anche in L. CANTINI, *Legislazione cit.*, t. XXVII, pp. 85, 157, 202, ecc.

care dalle comunità vicine un certo numero di persone, distribuire loro le armi (da restituire a fine cacciata) e procedere ad una battuta generale sotto stretto controllo delle guardie (47). La seconda innovazione, invece, apparve molto utile ed anticipatrice della successiva legislazione leopoldina. Nel 1764 S.M.I. e gli Auditori della Camera Granducale decidevano che « a ogni e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado e condizione, era in avvenire permesso il potere fuori delle bandite riservate a S.M.I. e di quelle concesse ai particolari dalla C.M.S. e dai suoi serenissimi antecessori, tendere ad uccelli non proibiti e di passo in tutti i tempi dell'anno compreso quello di divieto, con qualunque sorta di reti atte alla qualità di detti uccelli » (48). In questa maniera veniva legalizzata l'attività venatoria di molti paesi, che durante i mesi invernali nei periodi di rallentamento dei lavori agricoli e forestali, si dedicavano all'aucupio degli uccelli di passo (tordi, merli, beccacce, ecc.), che veniva a rinsanguare i modesti redditi familiari.

Il granducato di Pietro Leopoldo segnò un netto e radicale cambiamento di rotta nella normativa sulla caccia, divenuta da privata signorile semplice risorsa economica e come tale liberamente e pienamente disponibile da tutti i sudditi senza distinzione alcuna. In completa concordanza con tutta la politica leopoldina di soppressione delle privative e di esaltazione dell'iniziativa privata e di commercializzazione di ogni prodotto, la caccia finì di essere un privilegio di classe per divenire veramente *res nullius* e quindi piena proprietà del primo occupante. Pertanto, dopo qualche minore provvedimento iniziale (49), la linea direttiva della politica leopoldina in materia di caccia fu la rapida e definitiva soppressione (quasi completa) delle bandite.

Nel 1772, Pietro Leopoldo « volendo rendere ai suoi sudditi la libertà di cacciare e pescare nei luoghi stati riservati per sua delizia e liberarli dalle processure [cause] alle quali sono stati sottoposti », decretò l'apertura dei riservi del Parco Reale, di Vinci, Stabbia, S.

(47) *Bandi e ordini* cit., cord. IV, n. 44, motuproprio 14 luglio 1759, anche in L. CANTINI, *Legislazione* cit. t. XXVII, p. 248.

(48) *Bandi e ordini*, cit., cod. IV, n. 131, editto 20 gennaio 1764, anche in L. CANTINI, *Legislazione* cit. t. XXVIII, p. 111.

(49) Nel 1766 fu riconfermata al marchese Ferdinando Ximenes la bandita di S. Mezzano, mentre nel 1769 furono dichiarate decadute le licenze di caccia in riserva. Cfr. *Bandi e ordini* cit., cod. V, n. 31, rescritto 27 agosto 1766 e n. 169, bando 31 agosto 1769.

Martino alla Palma, Due Strade, Appoggi, Pratolino, Panna, Cafaggiolo, Carlone, Barone e Castello nello Stato Fiorentino e di Corsica, Quercia Grossa e Padule in quello di Siena, dove ciascuno sarebbe stato sempre libero di cacciare e pescare nei modi e forme permessi, tranne che nei tempi di divieto (50).

Con un solo colpo di spugna venivano abolite ben 15 bandite granducali, alcune di antica origine e costituzione, altre nate per frazionamento e modifiche successive. L'anno seguente fu soppresso l'ultimo residuo della bandita di Castelfiorentino dietro pressioni degli stessi possessori colpiti dai danni degli animali nocivi (51) e quindi nel 1775 tutto un altro gruppo assai consistente. Furono allora aperte altre otto bandite granducali (Carmignano, Colle di Signa, Impruneta, Malmantile, Barco d'Artimino, Ambrogiana, Poggio Capponi e Lampeggio) e, previa ragionevole indennità ai possessori, le 14 riserve signorili di Renaccio, Ugnano, S. Martino, S. Cerbone, Gricciano e Cerbaiole, Valmarina, Aggiunta di Cafaggiolo, Montepaldi, S. Mezzano, Bettola di Caprigliola, Tatti e Berignone, Orentano-Montecarlo-Altopascio, Montefalcone, Banditella della Maremma Senese, più altre di sola pesca. Ai vecchi feudatari rimaneva però il privilegio di caccia riservata nei soli luoghi infeudati (52).

Poi nell'agosto del 1775 furono ristretti i confini della bandita di Poggio a Caiano e Magia; nel 1776 analoga sorte toccò a quelle di Poggio Imperiale, Cascine dell'Isola e Cerreto Guidi e nel 1781 furono definitivamente sopprese le bandite pisane e livornesi di Migliarino, Carigi, Tombolo, Vettola o S. Piero, Cornacchiaia e Capitanato vecchio e nuovo di Livorno (53).

A quest'opera massiccia e radicale di smantellamento del vecchio sistema delle bandite dovettero contribuire ragioni di ordine generale legate alla nuova visione della politica economica e sociale di Pietro Leopoldo, come abbiamo già ricordato, e motivazioni di natura contingente. Da qualche tempo i reati di caccia, commessi soprattutto nelle bandite, stavano ingolfando i tribunali con tantis-

(50) *Ivi*, cod. VI, n. 67, rescritto 3 luglio 1772, anche in L. CANTINI, *Legislazione cit. t. XXX*, p. 268. Vedi pure A. ZOBÌ, *Manuale storico degli ordinamenti economici vigenti in Toscana*, Firenze, tip. Italia 1858, p. 195.

(51) *Bandi e ordini*, cod. VI, n. 124, Notifica 26 ottobre 1773.

(52) *Ivi*, cod. VII, n. 43, motuproprio 15 maggio 1775.

(53) *Ivi*, rispettivamente cod. VII, n. 73, Notifica 26 agosto 1775; n. 117, Notifica 30 marzo 1776 e cod. X, n. 90, Notifica 24 febbraio 1781.

simi processi spesso interminabili; ovunque si registravano poi arbitri e vessazioni di guardie e dei loro padroni e da ogni parte del paese si alzavano le proteste sempre più generalizzate dei coltivatori rovinati dai danni arrecati alle colture dall'accresciuto patrimonio faunistico (54).

Le scorrerie dei cinghiali, daini, caprioli e altri nocivi erano divenute tanto frequenti e rovinose che, ad esempio, nell'intera potesteria di Pomarance nel 1778 fu permessa una libera caccia a questi animali anche in tempo di divieto (55).

Ormai a Pietro Leopoldo non restava che emanare una volta per tutte una legge-quadro sulla caccia di tutto il granducato. Così il 27 aprile del 1782, in pieno clima riformista, fu promulgato un editto composto di 16 articoli, ove al fine di restituire ai sudditi « l'uso della naturale loro libertà » veniva riordinata, unificata e in parte annullata la precedente legislazione. Esso si fondava su questo principio basilare: chiunque poteva cacciare in qualunque tempo, eccettuato quello di divieto, e in qualunque luogo fuori delle bandite rimaste e fuori dell'altrui vigne e terreni seminati e con frutto pendente. Il tempo del divieto annuale di caccia era sensibilmente ristretto e per la prima volta fissato in termini precisi ed invariabili, dal 15 marzo al 15 luglio. In questo periodo nessuno, neppure i feudatari, poteva cacciare in nessun modo a nessun animale, ad eccezione degli uccelli di rapina e delle bestie nocive trovate a far danno, ma sempre senza armi da fuoco. Venivano poi riservate alla caccia del sovrano solamente cinque bandite: Poggio a Caiano, Poggio Imperiale, Cascine dell'Isola, S. Rossore e Coltano-Castagnolo. Le bandite dei feudatari erano limitate al solo territorio realmente infeudato e la loro privativa di caccia riguardava solo i loro diretti possessi, tranne che per i cinghiali, cervi, caprioli e daini per i quali si estendeva nei boschi dell'intero feudo ma solo dal 15 luglio al 15 dicembre, dopo di che chiunque poteva cacciarli senza alcuna licenza. Era fatto però obbligo ai feudatari che volessero usufruire della bandita, di pubblicare entro un mese nel tribunale del feudo o in quello più vicino la lista delle terre possedute ove intendessero cacciare. In tempo di caccia libera si riconosceva a chiunque il diritto di aucupio

(54) Significativa in tal senso ci sembra la premessa del motuproprio 15 maggio 1775 cit.

(55) *Bandi e ordini* cit., cod. IX, n. 49, Notifica 21 luglio 1778.

della piccola selvaggina stanziale e di passo anche all'interno delle bandite, mentre ciascun proprietario sul proprio fondo poteva impiantare ragnaie. Dopo aver concesso la libertà di pesca in qualsiasi acqua, l'editto passava ad esaminare il contenzioso e subito presentava un'importante novità. Per la prima volta in tutte le contravvenzioni di caccia e di pesca non si doveva più procedere per inquisizione, ma solo per flagranza di reato ed anche in tal caso le guardie non potevano assolutamente né offendere né arrestare i trasgressori, purché questi confessassero e consegnassero le armi. La legge, per la resistenza del contravventore, prevedeva per la prima volta nella storia toscana solo pene pecuniarie piuttosto miti di L. 50 da assegnarsi per intero ai monasteri delle Convertite, più L. 14 in premio agli inventori (56).

In uno stato come la Toscana, dove gran parte della popolazione esercitava la caccia e dove, soprattutto nelle aree più povere della pianura maremmana e della montagna appenninica gli abitanti nell'autunno-inverno divenivano cacciatori per necessità professionale, si può immaginare come venisse ben accettata una legge tanto permissiva. Fra la gente umile probabilmente essa dovette trovare un'accoglienza molto più benevola di altri provvedimenti leopoldini ancora più dirompenti e moderni.

Ben presto però, questa legge nata dall'ideologia di un legislatore illuminato, dovette fare i conti con la realtà. È credibile che siano stati i proprietari fondiari e per essi i loro rappresentanti fra i consiglieri del sovrano, ad imporre sin dal giugno successivo, oltre l'esclusione dei colombi domestici fra le specie cacciabili, il prolungamento della chiusura della caccia fino al 15 agosto di ogni anno (57). La restrizione era più che ragionevole e dovette essere facilmente accolta da Pietro Leopoldo, quando si pensi che in luglio i raccolti sono ancora pendenti e la selvaggina sta ancora riproducendosi o ha ancora troppo piccoli i cuccioli e le nidiate per affrontare le insidie della caccia.

Nel 1783 però si ricominciarono ad assumere provvedimenti parziali, come l'autorizzazione dell'aucupio con le sole reti dal 15 marzo al 15 aprile per pavoncelle, pivieri, gambette e storni (58).

(56) *Ivi*, cod. XI, n. 28, editto 27 aprile 1782.

(57) *Ivi*, cod. XI, n. 57, notifica 30 giugno 1782.

(58) *Ivi*, cod. XI, n. 129, notifica 15 marzo 1783. Con un'altra circolare delle

Infine nel gennaio 1788, quando ormai il periodo delle riforme più ardite stava declinando, anche la legislazione leopoldina sulla caccia subì un'involuzione. Allora il sovrano, attraverso l'Auditore delle Regalie e Possessioni, notificò alcune modifiche sostanziali alla precedente legge generale, « volendo efficacemente riparare ai disordini che derivano dall'abuso che vien fatto impunemente della libertà accordata in materia di caccia... a danno dell'agricoltura, delle migliori specie d'animali e dei diritti di proprietà, non meno che all'eccitamento di una inopportuna dissipazione ».

In effetti la legge del 27 aprile del 1782 era teoricamente molto liberale e buona, ma per rimanere tale nella pratica quotidiana doveva poter contare su cacciatori coscienti ed equilibrati in grado di gestire l'esercizio venatorio con razionale autonomia, con costante rispetto dell'altrui proprietà e del patrimonio faunistico e con spirito di autodisciplina in modo da evitare di trascurare la propria attività per il troppo tempo dedicato alla caccia. Purtroppo, il buon senso e la moderazione, già allora, dovevano mancare a gran parte dei cacciatori e quindi fu quasi inevitabile riadottare dal 1788 provvedimenti restrittivi. La caccia fu di nuovo chiusa dal 1° giorno di quaresima addirittura fino al 20 settembre; in questo periodo tornarono ad essere vietati trasporti e commerci di selvaggina, furono reintrodotte speciali licenze per la caccia degli animali nocivi in tempo di divieto e nei feudi questo tipo di caccia fu riservato ai soli feudatari, fu ripristinata la proibizione di ogni forma d'aucupio a caccia chiusa nelle bandite e furono aggravate ancora una volta le pene pecuniarie fino a 70 lire e ristabilito il carcere per i rei insolventi (59).

Il liberismo riformista leopoldino in materia di caccia era durato pochi anni e solo parzialmente fu tenuto presente dal successore Ferdinando III con la promulgazione della legge venatoria generale del 15 febbraio 1793. Nel proemio si definiva la caccia e l'aucupio « oggetto di pubblica economia ed insieme un'onesta e molte volte utile occupazione », per la quale occorreva « moderare in parte l'eccessiva libertà » al fine di rispettare il diritto della proprietà pubblica e privata e di mirare al bisogno « della conservazione, aumento e propagazione delle specie » animali, che la natura non turbata dalla

R. Possessioni del 14 febbraio 1788 questa autorizzazione iniziava non più dal 15 marzo, ma dal 1° giorno di quaresima. Cfr. *ivi*, cod. XIII, n. 109.

(59) *Ivi*, cod. XIII, n. 106, notifica 22 gennaio 1788.

intempestiva avidità umana riproduceva annualmente per il pubblico bene (60). La precedente esperienza consigliava un esplicito e saggio riconoscimento non solo dei diritti, ma anche dei doveri dei cacciatori, anche se poi nei 35 articoli della legge le restrizioni finirono per prevalere.

Chiunque, fornito di licenza di porto d'armi, poteva cacciare con patentino gratuito nei tempi liberi in ogni terra e luogo del granducato, non riservato al sovrano o ad altri in uso privativo, ad eccezione dei terreni a coltura, con uve non vendemmiate, con semente, biade e grani non mietuti e nelle ragnaie impiantate dai proprietari. La caccia e l'aucupio chiudevano annualmente dal 1° giorno di quaresima al 31 agosto, ma i nocivi (lupi, volpi, faine, martore, puzzole, istrici, tassi, donnole, aquile, falchi, gufi, corvi, gazzere e cornacchie) e la selvaggina non stanziale (di passo e di padule e ripa) restavano sempre cacciabili seppure con le insidie (trappole, reti e altri ordigni) e non col fucile (tranne che in casi particolari a discrezione del giudicante locale ed allora sempre in brigata con non meno di otto persone e senza cani). Per gli uccelli acquatici non stanziali, i giudicanti locali potevano accordare licenze di caccia col fucile per un tempo limitato, ma non dopo il 15 aprile; analoga licenza si poteva ottenere per il passo dei colombacci fino al 15 marzo e sempre col sistema del palco corredato da volantini e cimbelli, mentre spettava al Consigliere di Stato incaricato degli Affari di Caccia e Pesca concedere la licenza per rompere le brigate delle starne e pernici dal 15 agosto in poi. Per l'aucupio erano proibite le panie e le reti a maglia troppo stretta, ma era permessa la cattura di piviali e pavoncelle sino al 15 aprile col sistema della tesa delle stampe. Inoltre dal 15 luglio in avanti era autorizzata la cattura con qualsiasi ordigno delle tortore, quaglie, beccafichi, ortolani ed altri uccelli minuti (ma non col fucile), mentre passere e rondini si potevano acchiappare in ogni tempo (ma non col fucile in tempo di divieto). In periodo di chiusura nessuno poteva più tendere lacci (sempre di crino di cavallo e composti di non più di un crino) e altre trappole, anzi era obbligato a toglierle né poteva portare lo schioppo (se non i militari, ma sempre per difesa e con carica a palla

(60) *Ivi*, cod. XV, n. 98, legge 15 febbraio 1793. Per il favore che trovò presso i ceti medi e i proprietari fondiari, vedi E. CASOLI, *Cenni cit.*, p. 36 ss.

asciutta, e se non gli abitanti dei vicariati di Pontremoli, Portofer-raio, Bagnone, Fivizzano, Pietrasanta, Barga e della Maremma Sene-se). Allora gli stessi guardacaccia dovevano munirsi solamente di pistole, armi bianche e mazze ferrate.

Per prevenire poi quella tanto deprecata « dissipazione » sociale registrata qualche anno avanti, per la prima volta si ordinava che i mezzadri, i salariati fissi e i loro garzoni non potevano ottenere la licenza di porto d'armi senza previo assenso scritto per mano di notaio del loro padrone, « essendo egli solo nel caso di giudicare se uno o più dei suoi lavoratori possa impiegare l'opera sua nell'occu-pazione della caccia senza danno della diligente ed industriosa cultu-ra delle sue terre » (art. 24).

È chiaro a questo punto come l'atteggiamento paternalistico e l'influenza sul governo dei proprietari fondiari toscani avesse avuto il sopravvento: la caccia diveniva quasi un premio elargito dal padrone ai dipendenti più laboriosi e sottomessi. Del resto, il ricorso difficile e costoso all'atto notarile scoraggiava le richieste contadine di porto d'armi e al contrario questa disposizione fomentava inevitabili forme di caccia di frodo. Inoltre se prima la caccia era prerogativa del solo sovrano, ora divenne una sorta di diritto signorile allargato, dal mo-mento che i tempi di divieto non vigevano per i proprietari di ban-dite, che avevano « la facoltà di regolare la caccia loro riservata a loro piacimento » (art. 26) e che i feudatari potevano sempre caccia-re sui loro diretti possessi e agli ungulati in privativa su tutto il loro feudo dal 1° settembre al 15 dicembre.

Le bandite riservate al granduca tornavano ad essere sette: Poggio Imperiale, Cascine dell'Isola, Poggio a Caiano, Migliarino, S. Rossore, Tombolo-Arno Vecchio, Coltano-Castagnolo.

Contro i trasgressori venivano reintrodotte le querele (da pre-sentarsi entro un mese) e l'inquisizione (entro tre mesi); la sola circostanza di essere trovati o veduti a caccia chiusa sulle strade o in campagna con cani, fucili, ecc. bastava a far scattare le denunce. Le pene erano accresciute a L. 100 e prevedevano l'inabilitazione per tre anni all'esercizio venatorio per la prima contravvenzione; per i recidivi era comminata la multa, la inabilitazione perpetua e tre mesi di carcere; mentre se i trasgressori fossero stati famigli, guardie ed esecutori di giustizia la pena consisteva invariabilmente in tre anni di confino nella Provincia Inferiore di Siena e nella perpetua inabilità al servizio. Per di più si ritornava a lasciare libera facoltà ai giusdi-

centi criminali di emettere condanne ancor più gravi a loro arbitrio. Infine era nuovamente punito chi commerciasse o trasportasse selvaggina catturata di frodo con L. 70 di multa e con la perdita del prodotto, delle bestie e della vettura.

Per quanto complessivamente equilibrata, la legge ricadeva nel vecchio difetto dell'eccessiva severità delle sanzioni troppo sproporzionate all'entità dei reati. Per di più tutta una serie di correzioni subito emanate, finì per snaturare l'originario provvedimento che perse il proprio carattere unitario a causa di una miriade di eccezioni. Nel 1793 prima fu proibita la possibilità di rompere in anticipo le brigate delle starnie; poi, per non restringere troppo « l'onestà libertà della caccia », l'esercizio venatorio fu riammesso nei terreni coltivati, fermo restando che i cacciatori risarcissero eventuali danni cagionati; infine fu permesso l'aucupio con lacci di più di un crine nella Romagna Toscana e nelle Maremme Senese e Pisana. Nel 1794 si autorizzarono i Maremmani a praticare la caccia senza divieti per la massiccia presenza in quei luoghi di « animali feroci e carnivori ». Nel 1795, di fronte alle richieste « insaziabili » di caccia, fu ristretta la concessione di patentini per acquatici e colombacci e fu interdetto in Maremma il commercio di selvaggina in tempo di divieto e ribaditi ovunque i diritti privativi dei feudatari. Nel 1799 poi il tempo di apertura fu provvisoriamente protratto al 10 marzo in considerazione della scarsità di carne esistente in Toscana (61).

Nel periodo successivo, nonostante le difficoltà di ordine politico e militare attraversate dalla Toscana, divenuta nel 1801 Regno d'Etruria sotto i Borboni di Parma, la legislazione venatoria rimase copiosa e contraddittoria.

Già con motuproprio del 19 novembre 1801 il re Ludovico di Borbone, informato degli estesi abusi di caccia a danno della selvaggina, dell'agricoltura, delle proprietà e delle bandite, riconfermava la validità della legge del 1793 e successive modifiche; invitava alla più stretta osservanza dell'articolo 24 sul porto d'armi dei contadini per evitare perdite di tempo e incuria nel lavoro dei campi; ribadiva

(61) *Bandi e ordini* cit., rispettivamente cod. XV, n. 129, circolare 30 luglio 1793; n. 143 notifica 23 settembre 1793; n. 160 notifica 26 novembre 1793; n. 230 motuproprio 23 dicembre 1794; cod. XVI, n. 7 circolare 7 febbraio 1795; n. 8 notifica 18 febbraio 1795; n. 25 notifica 19 giugno 1795 e n. 149 notifica 6 febbraio 1799.

l'esistenza delle precedenti bandite, le quali però rientravano in un'ottica nuova, perché « più che privative attribuzioni dell'Autorità Sovrana, devono riguardarsi come sicuri asili per la propagazione degli animali a comune beneficio »; sottoponeva direttamente a sé la facoltà di rilasciare licenze di caccia in bandita; metteva sotto più stretto controllo il permesso di porto d'armi ed infine concedeva l'amnistia per l'enorme contenzioso di caccia pendente nei tribunali (62).

Scomparso il sovrano, la vedova reggente Maria Luisa attribuì la facoltà di accordare permessi speciali di caccia in tempo di divieto dietro pagamento di L. 2-4 al Cacciatore Maggiore marchese Tommaso Salviati (63). Poi sempre nel 1804, provvide a restringere le tre bandite fiorentine di Poggio Imperiale, delle Cascine e di Poggio a Caiano, « vastissime estensioni di terra che destinate all'industria dell'agricoltura e alla delizia del proprietario, non possono servire di asilo agli animali selvaggi né corrispondere all'interessante oggetto della loro propagazione » (64). In tal modo sconfessava la precedente concezione del marito e dimostrava ancora una volta di brancolare nel buio senza idee chiare sulla caccia, quando nella stessa legge ristabiliva la bandita di Cafaggiolo e trasformava quelle pisane di Coltano, S. Rossore e annessi in riserve di pesca. Nelle quattro bandite rimaste era vietato ogni tipo di caccia ed aucupio per chi non fosse diretto proprietario; eventuali licenze speciali — e qui si cambiava di nuovo — dovevano essere rilasciate dal Consigliere intimo di Stato e Finanze, subito dopo sostituito dal Soprintendente delle R. Possessioni e nel 1806 ancora dal Cacciatore Maggiore e nel 1807 di nuovo dal Soprintendente delle R. Possessioni (65).

L'incongruenza della politica borbonica risulta evidente quando ricordiamo che nel 1806 vennero ancora riallargate le superfici delle due bandite delle Cascine e di Poggio a Caiano (quest'ultima addirittura due volte nel giro di quattro mesi) « per conservarvi alcune specie di animali più rari », dal momento che molti fagiani « per

(62) *Leggi del Regno d'Etruria*, Firenze, St. Reale, 1801, cod. XVIII, n. 53, motuproprio 19 novembre 1801 e n. 19 notifica 17 settembre 1801.

(63) *Ivi*, cod. XIX, n. 62, notifica 24 gennaio 1804.

(64) *Ivi* cod. XIX, n. 98 motuproprio 7 agosto 1804.

(65) *Ivi*, cod. XIX, n. 98 cit. e n. 105, motuproprio 31 agosto 1804; cod. XX, n. 41, notifica 15 luglio 1806; n. 89, notifica 22 maggio 1807 e n. 106 notifica 7 agosto 1807.

alimentarsi sono obbligati a trasferirsi fuori del limitato circondario » (66).

In questa girandola di provvedimenti incoerenti, il 28 agosto 1805 Carlo Ludovico sentì il bisogno di ripubblicare un lungo motuproprio quasi identico a quello del 1793, la cui dettagliata articolazione stava proprio ad indicare il disordine caotico in cui giaceva in quel tempo l'esercizio venatorio e la gravità e la frequenza delle trasgressioni. Il giovane sovrano ammetteva senza mezzi termini che « la molteplicità di leggi e di ordini promulgati sugli oggetti di caccia e pesca dai R. Sovrani predecessori ha indotta confusione ed incertezza e quindi la deviazione dalle regole e l'inefficacia delle disposizioni ». Pertanto in quest'unica legge ristabiliva con opportune integrazioni le vecchie deliberazioni del 1793 e anni seguenti in 38 articoli.

Ci sembra inutile ripeterle e conveniente invece soffermarci sulle poche novità. Una di queste riguardava il porto d'armi per le popolazioni rurali: mentre per i coloni restava la vecchia norma, coloro che non erano sottoposti ad un proprietario dovevano procurarsi un attestato firmato e giurato dal proprio parroco ed autenticato da un notaio, dove si doveva dichiarare che questi lavoratori autonomi, artigiani o semplici pigionali, erano meritevoli della licenza richiesta (art. 24). Altre innovazioni vertevano sulla riconcessione del permesso di anticipare la rottura delle brigate delle starnie (art. 28), sulla riduzione della superficie e del numero delle bandite stabilite nel 1804, già ricordata (art. 29) e le norme sulla pesca (artt. 36-38) (67).

Successivamente, quando il Regno d'Etruria fu annesso all'impero napoleonico, la Giunta imperiale toscana promulgò con decreto del 23 luglio 1808 la legge francese sulla caccia del 30 aprile 1790. Essa prevedeva la delega ai prefetti dei vari dipartimenti di fissare localmente il tempo di apertura e chiusura della caccia e vietava a chiunque di cacciare in qualunque tempo e modo sulle terre aperte altrui senza il permesso del proprietario. Molti dei 15 articoli erano dedicati proprio a reprimere le contravvenzioni. Chi osava cacciare senza il consenso del padrone del terreno, veniva mul-

(66) *Ivi*, cod. XX, n. 12, notifica 14 febbraio 1806 e n. 31 notifica 10 giugno 1806.

(67) *Ivi*, cod. XIX, n. 180, motuproprio 28 agosto 1805.

tato con 20 franchi destinati alla comunità e 10 al proprietario e addirittura con 30 e 15 franchi e 40 e 20 franchi se la caccia non autorizzata era avvenuta su terreni chiusi o in prossimità di abitazioni (pene raddoppiate e triplicate per i recidivi). Chi non pagava la multa entro otto giorni dall'infrazione, doveva essere incarcerato per 24 ore la prima volta, 8 giorni la seconda e 3 mesi la terza. I genitori erano ritenuti responsabili dei reati di caccia commessi dai loro figli minorenni (sotto i 20 anni), domiciliati con loro. L'osservanza della legge era affidata a guardie giurate, assunte dal Consiglio Generale di ciascuna comunità, e obbligate a fare rapporti scritti sulle trasgressioni. Era consentito inoltre soltanto ai proprietari di cacciare sempre in ogni tempo nei loro stagni e laghi, nei loro boschi ed anche nelle loro terre non chiuse ma solo con reti ed altri ordigni, come pure di « scacciare » con armi da fuoco gli animali nocivi per allontanarli dalle raccolte. Tutti questi provvedimenti erano sospesi per la Maremma Senese, per la quale rimaneva in vigore la legislazione precedente (68).

La legge, nata non a caso proprio agli inizi della Rivoluzione Francese, era in funzione quasi esclusiva della proprietà fondiaria ed era più portata a combattere gli abusi con una vasta gamma di punizioni per i trasgressori, giudicati dai tribunali di polizia correzionale, che a definire e disciplinare l'attività venatoria, considerata ancora una prerogativa della proprietà. Il regolamento, fortemente poliziesco, si sposò bene con la politica napoleonica di stretto controllo sulle concessioni di porto d'arme, rilasciate sempre con parsimonia e dietro pagamento di una tassa annuale di 30 franchi e con la ferma repressione di quanti cacciavano senza licenza, per i quali erano previste sanzioni da 30 a 200 franchi, la confisca del fucile e la prigione per i recidivi (69).

Con la restaurazione lorenese sembra continuare il modo di legiferare vario e contraddittorio, di cui il Regno d'Etruria aveva fornito ampia prova, allorché venivano predisposti ordini subito annullati.

(68) *Bollettino delle leggi dell'Impero Francese pubblicate dalla Giunta Imperiale Toscana*, Firenze, st. Imperiale 1808, t. II, n. 20, p. 175 ss., riunione del 23 luglio 1808.

(69) Cfr. rispettivamente *Bulletin des Lois de l'Empire Français*, Paris, Imp. Impériale, t. XIII, 1810, n. 5729, décret 11.7.1810 e t. XVI, 1812, n. 7983, décret 4.5.1812. Vedi anche J. L. GILLOU- G. DE VILLEPIN, *Nouveau code*, cit., p. 28 ss.

lati o modificati. Insomma assistiamo di nuovo a quello che è stato definito « un mostruoso e sconnesso mosaico » legislativo (70).

La notifica del 20 giugno del 1814 rimise in vigore le vecchie leggi sulla caccia del 1793 e le successive integrazioni apportate fino al 1795, ma con questa sostanziale modifica: la caccia restava sempre proibita sui fondi altrui a sementa e non, con raccolto pendente e non, piantati e non, e nei boschi in generale a meno che non ci fosse il permesso del proprietario o che si trattasse di terreni « costantemente sodi e inculti » (art. 3). Le pene comminate dalla legge risultavano però distinte e graduate a seconda che la trasgressione fosse avvenuta in terreno sodo, lavorativo, siepato, ecc., di notte o di giorno, ecc. Insieme erano ripristinate le facoltà e i privilegi goduti dalle Maremme Senese, Pisana e Volterrana (71).

La notifica appariva mal formulata, complicata e contraddittoria al proprio interno, derivata com'era da una raffazzonata fusione della antica legge del 1793 con lo spirito di quella francese del 1790, perché ad un tempo vietava in assoluto la caccia su qualsiasi terreno ed insieme limitava la proibizione sugli stessi terreni. Tanto risultava difficile conciliare la caccia col diritto di proprietà!

Nell'agosto successivo, dopo un ennesimo bando contro la caccia dei colombi domestici (72), il Soprintendente delle R. Possessioni Claudio Sergardi rendeva noto di poter concedere « ai dilettanti di caccia » muniti di porto d'armi il permesso di anticipare in agosto la rottura delle brigate delle starne dietro versamento di L. 4. In questo modo (analogo provvedimento fu ribadito nel 1820) la caccia tornava ad essere un privilegio sovrano, concesso a terzi mediante emolumento da versare al fisco (73).

Altre decisioni di quel tempo furono un maggior controllo sulla concessione del porto d'armi, per il quale nel 1814 si richiese una

(70) E. CASOLI, *Cenni cit.*, p. 38, dove analizza molto superficialmente la legislazione del tempo.

(71) *Leggi del Granducato di Toscana*, Firenze, st. Granduca, 1814, p. I, p. 97 ss., Notifica 20 giugno 1814.

(72) *Ivi*, 1814, II, p. 198, 18 luglio 1814. In quel periodo i piccioni avevano subito per le continue cacce di frodo una vistosa diminuzione, sicché si pensò opportuno accrescere le pene a 10 scudi per capo ucciso sino al carcere e al confino per i recidivi.

(73) *Ivi*, 1814, II, p. 251, notifica 7 agosto 1814 e *Bandi e ordini*, cod. XXVII, ordine 3 agosto 1820. Da questi documenti si ricava che altrettanto era stato deciso il 6 marzo 1815.

« fede di specchietto », ossia una sorta di certificato penale. Nel 1816 poi il suo rilascio passò dall'ufficio del R. Fisco ai giudicenti criminali locali che meglio potevano conoscere la condotta dei postulanti e ai quali dal 1820 toccò pure la mansione di rilasciare gratuitamente i patentini estivi (74). Successive circolare del 1817 e 1818 regolavano l'attività venatoria di militari e cavalieri di S. Stefano: i primi potevano sparare agli uccelli acquatici senza patentino e i secondi cacciare liberamente con armi fuori delle bandite (75).

Le bandite erano state ripristinate nel 1814 e ancora nel 1815 venivano nuovamente descritte. Ora quelle imperiali e reali riservate al granduca, erano le otto di Poggio Imperiale, Cascine, Poggio a Caiano, Cafaggiolo, Migliarino, S. Rossore, Tombolo e Coltano (76).

Qualche anno dopo le « Disposizioni sovrane in materia di caccia » del 20 febbraio 1824 tornavano a ristabilire restrizioni e divieti « per non turbare ulteriormente la tranquilla riproduzione degli animali ». Furono aboliti i patentini estivi per gli uccelli acquatici e sospesi quelli per le starnie; si imponeva che sulle licenze speciali per il passo dei colombacci (ora gravate di una tassa di L. 4) dovevano essere indicati i luoghi di caccia; che non si potevano catturare più rondini e simili in tempo di divieto; che l'arbitrario ingresso su terreni altrui con cane, schioppo e altri ordigni da aucupio bastava a far incorrere nelle pene di caccia di frodo; che non si potevano fare le tese con lacci di più di un crino, ecc. (77).

La prima decisione di Leopoldo II fu nell'ottobre del 1824 la concessione (ribadita nel 1829) dell'aucupio con lacci « composti nella cappia o anello di 2 o anco 3 crini », mentre restavano proibiti ancora quelli più spessi o fatti di altro materiale come « minugia, fil d'ottone e simili atti a prendere animali più forti dei tordi e merli » (78).

La politica venatoria del nuovo granduca sembrava aprirsi sotto

(74) *Leggi del Granducato di Toscana*, 1814, II, p. 266, Istruzioni s.d. [1814] e 1816, II, p. 39, ordine 4 novembre 1816 della Presidenza del Buon Governo e E. CASOLI, *Cenni cit.*, p. 41.

(75) *Leggi del Granducato di Toscana*, 1817, I, p. 50, circolare 21 febbraio 1817 e 1818, I, p. 27, circolare 16 luglio 1818.

(76) *Ivi*, 1815, I, p. 142 ss., circolare delle Possessioni 22 febbraio 1815.

(77) *Ivi*, 1824, I, p. 20, ss., notifica 20 febbraio 1824 della R. Consulta.

(78) *Ivi*, 1824, II, p. 33, notifica 8 ottobre 1824 e 1829, I, p. 72, notifica 17 settembre 1829.

buoni auspici ed in effetti qualche timida apertura si poteva già notare in tutte le sue iniziali provvisioni. Nel 1829 emanò finalmente un preciso regolamento circa la concessione del porto d'armi. Esso poteva essere rilasciato dai vicari e commissari ai richiedenti moralmente irrepreensibili con età superiore a 18 anni (per i minorenni era previsto il consenso del padre o tutore), in grado di poter versare almeno 80 scudi per eventuali condanne, dotati di assenso scritto del padrone se coloni e condannabili, se colti in flagranza di reato, dalle Ruote criminali a pene soltanto pecuniarie oscillanti fra 40 e 180 lire da versare al più vicino ospedale (79). Nel 1837, sulla scorta di quanto era già avvenuto nel 1818 « per la specialità delle circostanze » e come avverrà ancora nel 1842, fu prorogata l'apertura della caccia di circa un mese sino al 10 marzo; nel 1839 fu ampliata la facoltà di cacciare agli acquatici nel padule di Bientina dal 15 agosto fino al 30 aprile successivo e di commerciare la selvaggina per tutto lo stato (altrettanto fu deciso per il padule di Vecchiano nel 1842 e per Vada nel 1848); nel 1840 il divieto di caccia alle rondini fu attenuato con l'autorizzazione a catturare « rondoni nidiaci e non ancora volatoi » (80).

Negli anni '40 dell'Ottocento il tentativo di unificare la legislazione per tutta la Toscana senza eccezione alcuna, risultò sempre più evidente. Dopo secoli di particolari esenzioni, anche gli abitanti delle Maremme, dell'Elba, Giglio, Pontremoli, Pietrasanta e Barga persero i loro privilegi in materia d'armi e di caccia e vennero sottoposti alle leggi generali dello stato. Il Commissario di Grosseto soltanto in casi straordinari poteva rilasciare licenza gratuita ai pastori, ai possidenti e alle loro guardie di portare armi per difesa personale e dei greggi e di cacciare in ogni tempo ai cinghiali recanti danno alle coltivazioni con fucili caricati a palla asciutta (81). Quest'ultima concessione poi divenne generale allorché nell'agosto del 1844, nell'annunciare il calendario venatorio (apertura della caccia dal 15 agosto al 20 febbraio

(79) *Ivi*, 1829, I, p. 45, notifica 10 agosto 1829.

(80) Cfr. rispettivamente *Ivi*, 1818, I, p. 24, notifica 19 gennaio 1818; 1837, I, p. 68, notifica 27 gennaio 1837; 1839, II, p. 24, notifica 13 agosto 1839 e 1840, I, p. 115, notifica 22 giugno 1840 e *Bandi e ordini* cit. cod. XLIX, motuproprio n. 16 dell'8 febbraio 1842 e cod. LV, n. 45 notifica 31 gennaio 1848 e cod. XLIX, n. 35 notifica 21 aprile 1842.

(81) *Bandi e ordini*, cod. XLIX, n. 83 notifica 20 gennaio 1842 e cod. LI, n. 33, editto 1° maggio 1844.

ed oltre se il carnevale durava più a lungo), fu permesso ai vicari di ogni zona toscana di concedere l'abbattimento dei cinghiali con fucili a palla in caso di danni all'agricoltura (82).

Di quel grande moto di speranza e di rinnovamento che nel 1848 investì tutta la Toscana, risentì anche la legislazione venatoria, allorché fu soppresso di un colpo tutto quanto sapeva ancora di feudalità e privilegio. Con motuproprio del 22 giugno 1848 Leopoldo II « volendo che sparisca dalla legislazione del Granducato ogni eccezione non giustificata dalla causa dell'utilità pubblica e dal libero esercizio dei diritti di proprietà », decretò che dal 15 agosto successivo erano abolite tutte le bandite rimanenti ed erano tolte tutte le privative di caccia sopra i fondi altrui (art. 1); il diritto di caccia sopra i terreni già inclusi in bandita veniva restituito al libero esercizio del proprietario (art. 2), mentre restava fermo il consenso scritto del padrone per poter cacciare sui suoi terreni (art. 3) (83).

La politica di esaltazione dell'impresa individuale e di libero sfruttamento di ogni risorsa, inaugurata oltre mezzo secolo avanti da Pietro Leopoldo, sembrava così trovare il suo definitivo coronamento nell'opera del nipote. Ma proprio quando era arrivato al culmine delle sue direttive liberiste, Leopoldo II cominciò a dubitare della loro validità e a ripiegare su posizioni meno radicali ed innovative. Già nell'agosto del 1848, quindi due mesi dopo, si tornava a vietare la caccia col fucile e l'aucupio a chi non fosse munito di speciale licenza su quasi tutti i possedimenti delle R. Possessioni: Parco delle Cascine, Foresta Casentinese, Fattorie di Poggio Imperiale, di Castello, di Cafaggiolo, di Poggio a Caiano, delle Ginestre, di Pianora nel compartimento fiorentino; nella Foresta di Boscolungo, Tenute del Teso, Montegrosso, Meli e Tesi in quello pistoiese; nella Tenuta di Marlia nel lucchese; nelle Fattorie di S. Rossore e di Coltano nel pisano; nelle Tenute di Dolciano, di Acquaviva, di Abbazia e di Bettolle nella Valdichiana senese e nelle Fattorie di Fonte a Ronco di Foiano, di Chianacce, di S. Caterina e Creti, di Montecchio e Brolio e di Frassineto nella Valdichiana aretina. Nel patrimonio delle R. Possessioni così restavano liberi alla caccia e all'aucupio solamente i Prati delle Cascine d'Altopascio, le terre lungo le Mura cittadine di Pistoia, la Fattoria di Paduletta a Livorno, i resti delle Tenute di

(82) *Ivi*, cod. LI, n. 61, notifica 12 agosto 1844.

(83) *Ivi*, cod. LV, n. 198, motuproprio 22 giugno 1848.

Cecina e Vada, ad esclusione del Tombolo, ove erano state da poco seminate pianticelle di pino, leccio e quercia (84).

Questa disposizione venne riconfermata nel 1852, ma allora vennero compresi fra i territori in cui era necessaria speciale licenza di caccia, anche le Fattorie di S. Lorenzo a Volterra, di Berignone, di Mazzolla di Caldana, i beni di Calzalunga e Montioni della cessata Azienda Miniere e Fonderie del Ferro e nel grossetano i boschi di Follonica, Valle, Scarlino, Poggio Spada e Valpiana sempre della dimessa Azienda e nel livornese le isole di Gorgona e d'Elba, mentre ai precedenti fondi liberi si aggiungeva solo la Macchia dei Pini di Viareggio (85).

Il mutato clima politico e le tendenze repressive susseguenti al rientro in Toscana del granduca con la scorta delle truppe austriache, si rifletterono con immediatezza sulle normative venatorie, ormai in stridente contrasto con la legislazione precedente. Significativa a tal riguardo appare la circolare del Ministero dell'Interno del 6 agosto 1849, la quale con un linguaggio ancora concitato ed incoerente denunciava come causa delle trasgressioni di caccia « la licenza popolare che la fazione anarchica studiosamente aveva coltivato per mantenere la propria esistenza e la inesatta applicazione della legge » sulle armi del 1829. Allora gruppi di scalmanati poco raccomandabili avevano ottenuto senza merito il porto d'armi e si erano arrogati il diritto di esercitare la caccia persino nei tempi di divieto. Difficoltà di politica interna e questioni di ordine pubblico avrebbero consigliato un prolungamento del divieto e magari la chiusura assoluta della caccia per tutto l'anno 1849, ma per non far crescere ulteriormente l'impopolarità del sovrano, evidentemente ci si era astenuti dall'assumere una simile decisione e non rimaneva che richiamare le autorità preposte ad una più stretta vigilanza. Ad esempio tutte le concessioni di armi fatte negli ultimi tempi dovevano essere riesaminate e rilasciate soltanto ai postulanti probi e non compromessi col passato regime (86).

Questo « giro di vite » trovò subito applicazione nell'accresciuto numero (già veduto) dei beni delle Possessioni ove si poteva cacciare solo con speciale licenza e nella riduzione del tempo di aper-

(84) *Ivi*, cod. LV, n. 233, notifica 11 agosto 1848.

(85) *Ivi*, cod. LIX, n. 68, notifica 7 agosto 1852.

(86) *Ivi*, cod. LVII, n. 167, circolare 6 agosto 1849

tura spostata al 1° settembre di ogni anno (con la sola eccezione dell'aucupio degli uccelli estatini permesso dall'8 di agosto) (87).

Il rancore e l'amarrezza del granduca presto si attenuarono e Leopoldo II con prudenza tornò a legiferare sulla caccia sentito il parere del suo Consiglio di Stato e dei Ministri. Nacque la legge del 3 luglio 1856, che non solo sopravvisse al governo lorenese dal momento che in Toscana essa rimase in vigore fino al febbraio del 1923, ma addirittura si può ragionevolmente considerare come una delle più avanzate e complete del tempo (88).

Eppure non era facile fondere in una sola legge di 30 articoli le tante, sparse e contraddittorie disposizioni emanate dal 1793 in avanti ed insieme apportarvi « qualche utile modifica affinché né troppo in alcuna parte vincolato, né troppo in altra parte esteso, riesca l'esercizio di quello che è un importante ramo d'industria ed un gradito ed onesto passatempo per i cittadini ».

La caccia senz'armi e l'aucupio erano permessi a chiunque senza alcuna licenza o tassa, mentre per quella con armi era necessario il relativo porto d'armi (art. 1). Senza il consenso del proprietario erano vietati caccia ed aucupio sui fondi altrui, ad esclusione delle terre « spogliate e costantemente sode », ma anche su queste ultime era indispensabile il permesso se si volessero impiantare trappole fisse come paretai, boschetti e simili. L'ingresso arbitrario su un fondo altrui era punito con una multa di 30-150 lire (art. 2). Era sempre vietato cacciare colombi domestici (pena L. 30-300) (art. 3) e guastare i nidi, prendere uova e piccoli degli uccelli e degli altri animali (multa L. 20-150) ad esclusione di quelli delle rondini, dei rapaci, dei passeri e dei nocivi (lupi, volpi, martore, ecc.) (art. 4). Non erano autorizzate le tese, ossia la cattura con trappole di qualunque uccello, all'acqua dell'abbeverata, né l'aucupio con sostanze capaci di produrre ebbrezza e stordimento né con lacci composti di più di 2 crini o di altro materiale (pena L. 20-200) (art. 5) (89); né la tesa di

(87) *Ivi*, cod. LX, n. 70, notifica 6 luglio 1853 e rinnovi del 1854 e 1855 in cod. LXI, n. 46, notifica 30 giugno 1854 e cod. LXII, n. 50, notifica 4 luglio 1855.

(88) *Ivi*, cod. LXIII, n. 59, Legge generale della caccia 3 luglio 1856, pubblicata anche da A. MARTINELLI, *La legislazione cit.*, pp. 110-116; da A. MARINI, *Manuale di giurisprudenza, del codice penale, del regolamento di polizia punitiva e della legge sulla caccia del 3 luglio 1856*, Pisa, Nistri, 1887, pp. 409-23 e pure da S. MAJORANA CALATABIANO, *Progetto di legge cit.*, all. A. 5, pp. 63-67. Per un primo giudizio storico sulla legge, cfr. Z. CIUFFOLETTI, *La caccia cit.* p. 60.

(89) Si precisò in seguito che erano permesse le penere o lacci a scatto a più

tagliole, schioppi, pietiche (trappole a cavalletto) e altro in luoghi aperti e accessibili alle persone (pena L. 5-50) (art. 6), né la caccia e l'aucupio sul suolo innevato (multa di L. 20-100) (art. 7). La caccia col fucile e il trasporto del fucile carico erano vietati da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, tranne che in padule (pena L. 30-100) (art. 8). Il divieto generale di caccia ed aucupio durava dal 21 febbraio al 31 agosto di ogni anno, ma in quegli anni in cui il carnevale si prolungava dopo tale data, la chiusura iniziava dal 1° giorno di quaresima (art. 9). In questo periodo non si potevano tendere lacci o altri ordigni, anzi era obbligatorio rimuoverli, né portare il fucile o altri strumenti d'aucupio, né smerciare selvaggina (art. 10), ad eccezione delle guardie e dei doganieri in divisa e muniti di licenza che potevano tenere il fucile carico a palla (art. 11).

Durante il tempo di divieto era prevista la possibilità di catturare gli animali nocivi (cinghiali compresi, se recavano danno alle campagne) e le passere, ma senza fucile e tagliole (art. 12); mentre i prefetti potevano permettere a brigate composte da non meno di otto persone la caccia col fucile a palla a lupi e volpi e la tesa delle tagliole a certe condizioni (art. 13). Venivano poi riconosciuti i cosiddetti « patentini », cioè la possibilità di cacciare col fucile i colombacci fino al 15 marzo, ma solo al capanno con la tesa di cimbelli e volantini (art. 14) e gli animali acquatici e di ripa (beccacce comprese) fino al 14 aprile, ma solamente in laghi, stagni e paduli (art. 15). Si poteva tendere fino al 14 aprile a pavoncelle, pivieri, gambette e storni senza panie, lastre e reti a maglia stretta (art. 16) e nel pisano e nel montepulcianese fino a maggio a mignattini e piripiri con reti (art. 17). L'aucupio dei piccoli uccelli estatini tipo quaglie, tortore, beccafichi, ortolani e usignoli era permesso dall'8 agosto con sole reti aperte, paniuzze, archetti e gabbiette e non con paretai, ragne, roccoli, paratelle, strascini e lacci (art. 18). Anche la caccia col fucile poteva essere autorizzata fra il 16 e 31 agosto previo speciale permesso rilasciato, come gli altri precedenti, dal Soprintendente Generale delle R. Possessioni dietro pagamento di L. 4 (artt. 19 e 20) (90).

crini purché fossero state tese ad un'altezza non minore di un braccio dal suolo. Cfr. *Bandi e ordini* cod. LXIII, n. 96, circolare 13 ottobre 1856.

(90) Questi permessi o patentini, di cui agli artt. 14, 15, 17 e 19, furono poi in seguito rilasciati dalle R. Delegazioni di Governo. Cfr. *Bandi e ordini* cod. LXIII, n. 64, notifica 17 luglio 1856.

Si passava quindi a definire la procedura di repressione delle frodi. Nei processi facevano piena fede i verbali compilati davanti a due testimoni dalla polizia giudiziaria, dai R. Gendarmi, dalle R. Guardie di Finanza e da quelle municipali e giurate (artt. 21 e 22). Nessun trasgressore poteva essere disarmato o arrestato (art. 23), se non in casi particolari. Erano disciplinate le perquisizioni domiciliari fatte per scoprire il corpo del reato (art. 24), come i sequestri delle armi e di altri ordigni (art. 25). I recidivi, una volta condannati, restavano inabilitati all'esercizio venatorio per tre anni e in caso di ulteriore inosservanza incarcerati da 15 a 60 giorni (art. 26), mentre in caso di infrazioni della legge in questione da parte delle guardie, queste erano sempre imprigionate per 15-60 giorni (art. 27).

Naturalmente tutte queste disposizioni non si applicavano alle proprietà private del granduca, né alle reali riserve di Coltano e S. Rossore aperte sempre ai componenti della corte e ad altre persone con idonea licenza (art. 28). Restava infine attribuita ai pretori criminali la giurisdizione per applicare tutte le pene previste dalla legge (art. 29) e venivano incaricati della sua esecuzione i ministeri delle Finanze, Interni e Giustizia a cominciare dal 1° agosto 1856, dal qual giorno cessavano di aver vigore tutti i precedenti ordini in materia di caccia (art. 30).

Questa legge, che per tutto l'Ottocento non subì modifiche di rilievo, nonostante la dettagliata, anche se complessa, enunciazione di norme da tanto tempo ormai diffuse in Toscana, non mancò di suscitare perplessità, soprattutto fra coloro che in seguito si troveranno schierati su posizioni filounitarie.

Serrata e davvero spietata fu la critica di Emilio Casoli, che giudicò la legge una « strana fusione di un cattivo passato con un presente peggiore, feconda di un pessimo avvenire » (91). L'avvocato pisano ironizzava sulle eccessive distinzioni circa i fondi sodi ove era e non era possibile cacciare, sul divieto di ingresso arbitrario sull'altrui proprietà che non ammetteva neppure il transito per recarsi al luogo di battuta, sulla proibizione della caccia con la neve, sulla confisca delle armi, sulla superfluità di non permettere la caccia dopo il tramonto e prima dell'alba quando non ci si vede, sul fatto che con il rilascio dei patentini a pagamento si finiva per riconsiderare la caccia ancora come prerogativa sovrana, e su altre pretese incon-

(91) E. CASOLI, *Cenni cit.*, p. 43.

gruenze e banalità. Egli salvava della legge solo la ferma proibizione della caccia in tempo di riproduzione degli uccelli. Per il resto essa non avrebbe provocato che « enormi penalità, multe pecuniarie e severe discipline », confische e perquisizioni.

Un altro esperto, Arturo Renault, polemizzò contro lo spirito di bandita che ancora animava la legge, la quale in pratica sottoponeva l'esercizio venatorio dei cittadini all'arbitrio dei proprietari fondiari; lamentò poi la mancanza di date precise fisse ed invariabili per il divieto, l'eccessiva diffidenza mostrata dal legislatore verso il fucile e al contrario la troppo benevola condiscendenza per l'aucupio, sicché varie volte, anche dopo il 1859, tornò a reclamare una nuova legge unica italiana per la caccia (92).

Favorevole alla legge toscana si era mostrato invece lo scienziato e poi senatore Paolo Savi, studioso di ornitologia, anche in base ad approfonditi studi sui tempi di cova e di amore degli uccelli che il provvedimento di Leopoldo II essenzialmente rispettava (93).

E su queste posizioni si riconoscevano anche il georgofilo Adolfo Targioni Tozzetti, per il quale era quanto mai conveniente disciplinare l'esercizio venatorio (94) e il giurista Alceste Marini, che nel 1887 nel ripubblicare il testo della legge, trovava utile commentarlo dal punto di vista giuridico alla luce anche delle disposizioni del codice penale toscano e delle sentenze nel frattempo emesse dai tribunali nell'applicazione della legge medesima (95).

I punti saldi della legge venatoria toscana del 3 luglio 1856 ci sembrano almeno quattro. Innanzi tutto la libertà di caccia era permessa a tutti nei modi e tempi regolati dalle norme vigenti, previo consenso del proprietario su terreni non spogliati e costantemente sodi, ove il cacciatore e il suo cane potevano recare qualche danno. Il calendario venatorio con chiusura dal 21 febbraio al 31 agosto era fortemente correlato con l'esigenza di garantire la salvaguardia del patrimonio faunistico. La continua apertura con le insidie ai nocivi, la facoltà concessa ai prefetti di poter permettere cacciate col fucile

(92) A. RENAULT, *Le imperfezioni della legge toscana sulla caccia*, Pisa, tip. Citi 1893 e *Per la legge unica sulla caccia*, Pisa, Tip. Simonini 1901. Renault è fra l'altro il fondatore di « Diana », la più antica rivista di caccia.

(93) P. SAVI, *Voto cit.* e *Considerazioni cit.*

(94) A. TARGIONI TOZZETTI, *Sugli effetti naturali della caccia e sulle ragioni e l'opportunità degli ordini per regolamentarne l'esercizio* in « Atti della R. Accademia dei Georgofili », s. IV, v. III, 1873, p. 203 ss., memoria del 25 giugno 1873.

(95) A. MARINI, *Manuale cit.*, p. 409 ss.

per evitare danni alle campagne e la possibilità dei patentini temporanei per sfruttare l'occasione favorevole dei passi degli uccelli venivano incontro ai bisogni dell'agricoltura, riconoscevano limitate autonomie locali e consentivano uno sfruttamento più razionale delle risorse naturali. Infine era posto un freno al sistema inquisitorio e repressivo con l'arruolamento di guardie specializzate e il rifiuto delle più odiose ed avvilenti pene, quali i tratti di fune, il confino e la prigione stessa (se non per i recidivi).

L'analisi delle leggi venatorie più o meno contemporanee degli altri stati italiani — coi quali meglio che con altri paesi europei è più facile e corretto operare un raffronto per la maggiore somiglianza di costumi e di caratteri ambientali — lascia intendere che il decreto di Leopoldo II era sostanzialmente in linea con le cognizioni giuridiche del tempo, basate su un compromesso fra la concezione liberale e quella privativa della caccia.

Ai primi del secolo, ogni sovrano aveva sentito la necessità di regolamentare la caccia: nel Regno di Savoia con le R. Patenti del 29 dicembre 1836, nel Lombardo-Veneto con il decreto napoleonico del 21 settembre 1805, a Parma con la S. Risoluzione del 1° settembre 1824, a Modena con il S. Decreto del 6 febbraio 1815, nello Stato Pontificio con la Notificazione Giustiniani del 14 agosto 1839 e nel Regno delle due Sicilie con la legge del 18 ottobre 1819 (96). Tutti questi provvedimenti disponevano più o meno esplicitamente che la caccia poteva praticarsi in alcuni casi col permesso (scritto o orale) del proprietario dei fondi ed in altri che non lo si poteva contro l'espresso divieto del possessore (Piemonte) o in località recinte con ripari tali che dimostrassero chiaramente l'intenzione della proprietà di impedire l'ingresso dei cacciatori (Lombardia).

Se in Toscana almeno la caccia senz'armi e l'aucupio non prevedevano alcuna licenza e quindi nessun pagamento al fisco, in Piemonte, Lombardia, Parma e Napoli per la stessa attività occorreva invece un permesso statale assai costoso. Dappertutto poi il calendario venatorio prevedeva un'interruzione più o meno lunga durante la

(96) Per tutte queste leggi cfr. A. MARTINELLI, *La legislazione cit.*, p. 81 ss. e S. MAJORANA CALATABIANO, *Progetto di legge cit.*, all. A, p. 39 ss (per le leggi italiane) e all. B, p. 87 ss. (per quelle estere). Ampie notizie si trovano sparse poi in tutti i manuali di caccia di fine '800-primi '900 come E. AZZI-F. DELOR-N. CAMUSSO, *Manuale del cacciatore italiano*, Milano, Dumoland 1887; G. FRANCESCHI, *Manuale cit.*; A. GHIGI, *Caccia cit.*; ecc.

riproduzione della selvaggina (in Piemonte dal 15 marzo al 15 agosto e dopo il 1844 dal 1° marzo al 31 luglio; nel Lombardo-Veneto dal 15 aprile al 30 maggio; a Parma dal 1° marzo al 30 giugno; a Modena dal 1° aprile al 30 maggio; a Roma dal 1° aprile al 1° agosto e a Napoli dal 1° aprile al 31 agosto). Sicuramente però la chiusura vigente in Toscana dal 21 febbraio al 31 agosto (salvo il malaugurato caso di variabilità dovuto al prolungamento del carnevale) era la più adatta a salvaguardare le specie animali e soprattutto i piccoli delle ultime e più tarde nidiate.

Nel Regno di Sardegna, nel Lombardo-Veneto, a Modena e nello Stato Pontificio poi non si rilasciavano patentini temporanei in certi periodi e località, pertanto la legislazione risultava più semplice e chiara, ma presentava tutte le deleterie conseguenze dei provvedimenti uniformi ed accentratori (scarsa articolazione e rispetto delle peculiarità locali e minori possibilità di approfittare dei passi stagionali dei volatili).

Circa la casistica delle pene cui erano soggetti i contravventori e i procedimenti giudiziari connessi, si ha l'impressione che la legislazione toscana resti complessivamente meno repressiva, limitandosi a punizioni esclusivamente pecuniarie (tranne che per i recidivi) e non prevedendo, al contrario di quasi tutti gli altri stati, l'arresto immediato e il disarmo dei cacciatori colti in flagranza. In effetti, quasi ovunque erano comminate pene pecuniarie che si trasformavano in arresto finché non fossero state pagate e scontate (una certa cifra per ogni giorno passato in prigione), cosicché esisteva una sorta di carcere per debitori che doveva colpire soprattutto la gente più povera (97).

4. Ripercorrere, sia pure attraverso la legislazione, le fasi della caccia in Toscana nel corso di tre secoli da metà Cinquecento a metà Ottocento, significa vedere come l'esercizio venatorio da sollazzo e privilegio quasi esclusivo del principe e dei signori sia divenuto pian piano una consuetudine della vita borghese. Dalle sfarzose comitive a

(97) Le pene più comuni erano in Piemonte L. 80-100 e fino a 60 giorni di carcere; in Lombardia L. 90-180 oppure un giorno di prigione ogni 6 lire da pagare; a Parma L. 15-600 e fino a 180 giorni di carcere; a Modena L. 50-300 oppure un giorno di prigione ogni 2 lire; a Roma scudi 3-15 oppure un giorno di carcere in ragione di ogni scudo e a Napoli ducati 10-50 e 15 giorni di prigione. Cfr. A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p. 81 ss.

cavallo, attorniate da mute di cani, da schiere di battitori a piedi e dai falconieri del periodo rinascimentale, anche in Toscana si passa ad un'arte venatoria che ha perduto il suo carattere eroico e quasi divino per entrare fra le attività della vita quotidiana. Questa trasformazione non è stata né semplice né rapida e abbiamo veduto gli ostacoli e le difficoltà che la caccia ha dovuto superare per affermarsi come comune esercizio e professione stagionale dei ceti popolari.

Agli inizi dell'età moderna si registrò in Toscana la definitiva affermazione della caccia come diletto riservato al sovrano e alla sua corte, in stretta consonanza con il consolidamento dello stato assoluto mediceo. Nel periodo compreso fra la metà del secolo XVI e i primi del XVII, soprattutto ad opera di Cosimo I e dei suoi figli Francesco e Ferdinando, assunse forma definitiva il sistema delle bandite, che si estendevano su vaste aree dello Stato Fiorentino in prossimità dei beni allodiali della famiglia granducale (ma anche su terreni privati) e dei patrimoni della vecchia nobiltà feudale e della grande proprietà fondiaria cittadina. Riserve granducali e riserve signorili in ogni caso restavano un campo di esplicazione dell'esclusiva giurisdizione del principe in materia di caccia. Il popolo non doveva disturbare « il delizioso diletto » delle classi dominanti; tutt'al più per grazia sovrana poteva praticare qualche forma di aucupio in alcune zone e in alcuni periodi dell'anno. Chi osava appropriarsi con il bracconaggio delle prede riservate al sovrano, era colpito, anzi annientato da una gragnuola di esorbitanti sanzioni in aperto contrasto con ogni principio di giustizia, quasi che l'autorità volesse punire non tanto il danno materiale arrecato (uccisione o cattura di qualche capo di selvaggina), quanto l'atto di lesa maestà di chi aveva preteso sfidare l'ordine del granduca e arrogarsi un esercizio ed un divertimento di sola spettanza signorile.

La complessità e la pluralità delle leggi in materia di caccia, oltre ad essere sintomo delle difficoltà di funzionamento interno dello stato, stavano anche a dimostrare tutta l'inefficacia di una produzione legislativa destinata prevalentemente alla repressione delle frodi le quali, a dispetto del proliferare dei divieti, si andavano moltiplicando. La caccia infatti per gran parte delle popolazioni delle campagne e dei paesi lontani dalle grandi città diveniva col tempo sempre di più una fonte sussidiaria di reddito, che in certe stagioni arrivava ad integrare e addirittura a sostituire per intero le tradizionali attività produttive (agricoltura, allevamento e lavori forestali).

Di fronte a questo profondo mutamento, da Cosimo II in poi si dovette ridurre la superficie di alcune bandite, quindi sopprimerne altre finché tale moto di liberalizzazione di una risorsa economica divenuta sempre più importante culminò con il riformismo leopoldino della seconda metà del Settecento.

Ognuno aveva il diritto di cacciare liberamente dove e come voleva, di procacciarsi privatamente il suo vantaggio e di commerciare sempre e ovunque il frutto della sua attività venatoria. Era la solenne proclamazione di un principio ideale, che però difficilmente si poteva realizzare senza contrasti nel contesto socio-economico di allora. La caccia era sì l'appropriazione da parte del primo occupante di *res nullius*, ma questo poteva avvenire solo sul terreno di un proprietario, il quale si riteneva defraudato dall'altrui acquisizione di prede che in qualche misura aveva contribuito ad allevare sul suo campo e con le sue coltivazioni. Ed ecco che la libera caccia, inaugurata da Pietro Leopoldo non poteva non venire in collisione col diritto di piena e libera proprietà tipicamente borghese ricostruito e rivalutato proprio dallo stesso Pietro Leopoldo. La libera caccia insomma rifondava in qualche modo un principio di uso civico che presupponeva la permanenza di estese terre comuni che proprio quel granduca aveva eliminato.

Questa contraddizione rimase da risolvere per i suoi successori, i quali sull'esempio della legge venatoria francese del 1790 non trovarono di meglio che ripristinare con minore o maggiore equilibrio restrizioni, norme e controlli nel tentativo di conciliare il diritto di caccia con quello di proprietà. La miglior via da battere sembrò quella del compromesso: la caccia era libera ma solo su certi terreni a determinate condizioni e in certi periodi.

Contemporaneamente (anche se in Toscana sempre meno che altrove), lo Stato si rese conto di poter ricavare qualche introito dall'esercizio venatorio e si cominciò a rilasciare patentini per cacce speciali col pagamento di una tassa. Così da *res nullius* la caccia ritornò ancora *res principis*, ceduta in usufrutto temporaneo a terzi in cambio di un certo contributo in denaro. In modo particolare, quando il fucile divenne uno strumento insostituibile per l'esercizio venatorio, si affermò una sorta di nuovo tributo allo Stato camuffato sotto forma di porto d'armi.

Ovviamente il patrimonio venatorio di fronte a questo allargamento delle classi fruitrici, subì una diminuzione progressiva che

rese necessaria un'apposita legislazione protettiva basata su progressive restrizioni. Ma la caccia aveva ormai compiuto tutto il suo cammino: da prerogativa esclusiva e patrimoniale del principe era divenuta oggetto di pubblica economia, una risorsa economica comune che il sovrano non pensava più a distruggere, ma doveva conservare per il bene della nazione e per le casse dell'erario. •

DANILO BARSANTI
Università di Pisa